

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

43.

SITZUNG

15 - 1 - 1970

Presidente: BERTORELLE

Vicepresidente: DEJACO

INDICE

Disegno di legge - voto n. 2:
« Modifica degli art. 10 e 63 dello Statuto speciale »
(present. Pancheri, Pasquali, Nicolussi - Leck, Vaja, Raffaelli, Avancini, Crespi, Betta, Sembenotti, Virgili)

pag. 3

Disegno di legge n. 40:
« Norme sulla contabilità generale della Regione »

pag. 28

INHALTSANGABE

Begehrensgesetzentwurf Nr. 2: « Änderung der Artikel 10 und 63 des Sonderstatuts » (vorgelegt von den Regionalratsabgeordneten Pancheri, Pasquali, Nicolussi - Leck, Vaja, Raffaelli, Avancini, Crespi, Betta, Sembenotti, Virgili)

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 40: « Bestimmungen über das allgemeine Rechnungswesen der Region »

Seite 28

Ore 10.20.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PRUNER (Segretario questore - P.P. T.T.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 14.1.1970.

PRUNER (Segretario questore - P.P. T.T.) (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

E' stato chiesto l'inserimento all'ordine del giorno, con la procedura di carattere straordinario, del *disegno di legge-voto*, riguardante la « **Modifica degli artt. 10 e 63 dello Statuto speciale di autonomia** », presentato dai cons. Pancheri, Pasquali, Nicolussi, Vaja, Raffaelli, Avancini, Crespi, Betta, Sembenotti, Virgili.

Occorre la maggioranza dei tre quarti dei presenti.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta per l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge-voto.

(*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione:

Votanti 31 - maggioranza richiesta 24

30 sì

1 scheda bianca.

Il disegno di legge-voto è inserito all'ordine del giorno. La parola al cons. Raffaelli, presidente della I. Commissione legislativa, per la lettura della relazione.

RAFFAELLI (P.S.I.): Poichè manca una relazione scritta della Commissione, penso mi corra l'obbligo di dare brevemente e verbalmente conto al Consiglio di come si è arrivati a questa richiesta di inserimento d'urgenza del disegno di legge in questione. E' noto che per lo studio della riforma degli artt. 10 e 63 era stata investita dal Consiglio regionale una Commissione speciale composta di dieci consiglieri, rappresentanti tutti i gruppi del Consiglio e presieduta dall'assessore Pancheri. Il lavoro preparatorio di questa Commissione è stato abbastanza intenso; sono stati presi in esame tutti gli aspetti della ormai nota lunga tematica e soprattutto le varie valutazioni e proposte dei gruppi di consulenti, che nelle precedenti legislature e anche nell'ultima, erano stati incaricati di analizzare il problema e di proporre delle soluzioni. Arrivati a individuare le linee sulle quali ci si è trovati d'accordo di formulare la riforma, sono stati incaricati in particolare i colleghi Benedikter e

Pasquali di redigere un testo che rispondesse ai criteri che erano stati comunemente accolti e accettati. Nel corso di questo lavoro preparatorio, sono maturati altri avvenimenti a tutti noti, cioè l'approvazione del «pacchetto», con relativo calendario operativo e la messa in moto della macchina di questo calendario per la esecuzione dei singoli provvedimenti. Ora è noto che una commissione mista di rappresentanti del Governo e di rappresentanti della Regione, sta proprio in questi giorni esaminando il testo di statuto sostitutivo del nostro Statuto attuale, predisposto sempre sulla scorta del contenuto del «pacchetto» e disposto dagli organi ministeriali.

Per quel che riguarda gli artt. 10 e 63, il testo predisposto dai funzionari dei Ministeri interessati si limita a dire che i contenuti dei due articoli vanno intesi a favore delle province di Trento e di Bolzano, anzichè a favore della Regione; perchè, lasciato passare così, comporterebbe ovviamente il trasferimento alle province di tutte le difficoltà, di tutti i difetti, di tutte le remore, che l'art. 10 ha incontrato per essere applicato da parte della Regione. Si sono trovati a coincidere da una parte il pericolo che si ripeta la situazione di prima nei confronti delle Province, e dall'altra la maturazione delle proposte da parte della Commissione speciale. L'accelerazione finale, per cui la Commissione speciale si è convocata ieri, per cui la Commissione legislativa si è convocata questa mattina per gli adempimenti formali, è dovuta al fatto che si è ritenuto opportuno, per non dire indispensabile, fornire ai rappresentanti regionali che stanno a Roma, non delle valutazioni o delle opinioni personali sugli artt. 10 e 63, ma un documento ufficiale del Consiglio, che dica come il Consiglio regionale intende, chiede, vuole, che i nuovi articoli siano formulati. Ecco perchè,

saltando le procedure per quanto necessario, almeno per quel che riguarda i tempi previsti dal nostro regolamento, siamo arrivati all'esame rapido di questo testo. Ieri, come dicevo, è stato esaminato e redatto a stesura definitiva, con qualche correzione formale, dalla Commissione presieduta dal comm. Pancheri, che lo ha approvato all'unanimità. Questa mattina si è completata la formalità del procedimento, sottoponendo lo stesso disegno di legge alla Commissione legislativa all'industria, che lo ha pure votato all'unanimità, il che ha consentito al sottoscritto di limitarsi a questa breve relazione orale. Il testo della proposta di legge-voto è preceduto da una relazione, che ora leggo:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso

— che la producibilità dei 90 grandi impianti idroelettrici siti nella Regione Trentino - Alto Adige, cioè quelli con potenza nominale media di concessione superiore a 220 kW, è attualmente di 9 miliardi di kWh circa, mentre la potenza complessiva installata dei generatori è di oltre 3,3 milioni di kVA;

— che l'Enel contribuisce alla produzione con il 63%, gli autoproduttori incidono con il 30% e le aziende comunali e municipalizzate con il 7%;

— che la Regione ricopre il 4,5% del territorio nazionale, mentre produce circa il 20% dell'energia idroelettrica nazionale;

— che il consumo di energia elettrica nel 1968, nella Regione era di 3.227 milioni di kWh di cui l'84% dell'industria ed il 16% degli altri usi e che solo il 40% dell'energia prodotta nella Regione viene qui consumato, mentre il 60% viene esportato nelle altre province;

— che la quota annua di produzione per abitante è di 10.400 kWh, mentre il consumo unitario medio degli usi civili si aggira appena sui 615 kWh, e che quindi ad un indice di produzione assai elevato fa riscontro un indice di consumo per gli usi civili relativamente basso, il quale scende a meno di 150 kWh per abitante in zone di montagna al di fuori dei centri abitati;

— che se si adotta quale indice atto a caratterizzare lo sfruttamento attuale delle disponibilità idriche della Regione il rapporto fra la somma delle potenze nominali degli impianti attuati e la potenza complessiva degli impianti in esercizio più quella degli impianti progettati aventi caratteristiche di convenienza economica, tale indice di sfruttamento risulta pari all'82% ed è quindi assai elevato.

Ricordato:

— che nell'assemblea costituente in sede di deliberazione dello Statuto di autonomia il relatore Uberti in data 29 gennaio 1948 così si espresse in ordine all'art. 10: «Quanto proposto è una transazione fra la richiesta di affidare alla Regione quanto concerne le concessioni e l'interesse superiore di conservare questo diritto allo Stato per assicurare in ogni caso nel superiore interesse nazionale la massima utilizzazione delle acque. Per poter arrivare a questa soluzione compositiva è necessario assicurare alla Regione alcuni elementi di compenso, una contropartita e ciò non per attribuire alla Regione privilegi particolari, ma per indennizzare la Regione di tutti i danni che le derivano dalla costruzione di impianti e di bacini artificiali». «Vi sembra che sia possibile, così dal punto di vista psicologico, come da quello giuridico che le genti di queste regioni assistano rassegnate al trasferimento in altre regioni di queste grandi forze idroelet-

triche senza alcuna possibilità di utilizzazione in sito? Non vedrebbero in tale trasferimento, oltrechè un danno una spogliazione?»

Per assolvere a tali esigenze si è pensato di porre l'obbligo di cedere all'utilizzazione in sito per l'agricoltura e l'artigianato, per lo meno il 10% dell'energia a prezzo di costo. Verremmo meno al nostro spirito di equità, se negassimo questo, se obliterassimo queste esigenze locali»;

— che nella medesima discussione il ministro Corbellini valutò il vantaggio derivante alla Regione dall'art. 10, con riferimento ad una produzione dei soli nuovi impianti di 4,5 miliardi di kWh e della sola energia gratuita a circa 700 milioni di lire annue; e stimò l'onere derivante dall'applicazione del solo primo comma art. 10 e dell'art. 63 nel 3-4% del reddito complessivo dell'energia idroelettrica prodotta nella Regione;

— che il reddito annuo complessivo attuale dell'industria idroelettrica — riferito alla officina di produzione —, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia producibile, può essere valutato in lire 70 miliardi e che al 3,5% corrisponde un importo di L. 2.450 milioni;

— che all'energia continua riferita ad una linea elettrica a media tensione o cabina di trasformazione può essere attribuito il valore medio di L. 6,30 al kWh, e che pertanto all'importo di cui sopra corrispondono per una eventuale fornitura di energia elettrica kWh 390 milioni, pari a kWh 300 circa per ogni chilowatt di potenza nominale media di concessione, essendo tale potenza complessiva eguale a kW 1.290.000;

Considerato:

— che l'art. 10 dello Statuto regionale in 22 anni di vigore della Legge costituzionale

non è stato ancora attuato, avendo la Regione per i primi 13 anni ottenuto una liquidazione in denaro delle forniture di energia ivi previste di 500 milioni di lire, corrispondenti a meno di 40 milioni annui, mentre per gli ultimi 9 anni (1961-1969) ha incassato pro solvendo l'importo complessivo di L. 690 milioni pari a 76 milioni annui;

— che con voto 27.7.1962 il Consiglio regionale aveva chiesto la salvaguardia dei diritti della Regione e degli enti locali nella legislazione integrativa della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

— che con mozione del 20.12.1962 il Consiglio regionale dette incarico alla Giunta, affiancata da una rappresentanza del Consiglio, a trattare con l'Enel per l'attuazione dell'art. 10 dello Statuto, incarico rimasto senza esito;

— che con mozione 20.3.1963, ai punti 2 e 3 il Consiglio provinciale di Bolzano si esprese per la costituzione di una azienda provinciale che avrebbe dovuto provvedere all'approvvigionamento di energia elettrica, a minor costo, di tutto il territorio provinciale;

— che con legge-voto 17.12.1963 il Consiglio regionale chiese, ai sensi dell'art. 89 dello Statuto, di sostituire gli articoli 16 e 63 con nuove norme idonee ad aggiornare e rendere operanti le disposizioni di tali articoli;

— che in sede di varo della legge istitutiva dell'Enel il Ministro Colombo ha dichiarato alla Camera dei Deputati (in ordine all'art. 10 il 21 settembre 1962: «Mi pare non vi sia alcun dubbio: tutta questa regolamentazione che rappresenta, direi, uno *ius* speciale sancito dallo Statuto, resta assolutamente in piedi e non subisce alcun pregiudizio dalla legge che si approverà. Vi è poi la norma

dell'art. 10 che stabilisce il diritto di prelazione della Regione per quanto riguarda la concessione delle acque pubbliche. Credo che, entro i limiti previsti dallo Statuto (parlo dello Statuto, non della legge), ed alle condizioni in esso previste, anche questa norma non subisca pregiudizio alcuno dalla legge in esame»;

— che tale solenne constatazione venne disattesa dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 7 marzo 1964, la quale constatò che le prerogative in materia idroelettrica di cui all'art. 10 dello Statuto sono state annullate con la legge ordinaria Enel senza che, come stabilisce l'art. 89 dello stesso Statuto, fosse stato richiesto il consenso della Regione;

— che nella stessa sentenza la Corte Costituzionale tuttavia ha auspicato «che il legislatore operi anche in materia di nazionalizzazione dell'energia elettrica un legittimo contenimento fra le esigenze nazionali e quelle regionali tenendo presenti i poteri e i diritti della Regione a Statuto speciale che sono stati compressi per effetto della nazionalizzazione, ma che non devono essere sacrificati oltre i limiti richiesti dall'attuazione della riforma dovendo il legislatore nazionale assicurare agli enti regionali il massimo di autonomia nascente dagli stessi statuti compatibili con la nuova disciplina»;

— che con sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 1966 le competenze della Regione vennero comprese anche in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità, poichè, in seguito alla emanazione delle leggi concernenti la nazionalizzazione delle imprese elettriche, il potere della dichiarazione di pubblica utilità, nonchè della indifferibilità ed urgenza di elettrodotti costruiti dall'Enel, è stato tolto alla Regione;

— considerato il voto della commissione dei 19 nominata con decreto del Presidente Consiglio Ministri 1 settembre 1961: «La istituzione dell'Enel non deve comportare alcun pregiudizio ai diritti ed alle prerogative regionali in materia idroelettrica e di utilizzazione delle acque pubbliche, quali sanciti dal presente Statuto»;

— che tuttora le imprese degli enti locali approvvigionano con energia elettrica in Provincia di Trento il 36% e in Provincia di Bolzano il 61% della popolazione residente, e ciò, per la maggior parte, a condizioni tariffarie più favorevoli di quelle praticate dall'Enel;

— ribadito il fondamentale diritto che l'art. 10 dello Statuto attribuisce alle popolazioni locali di utilizzare parte delle notevoli disponibilità di energia elettrica a compensazione dei gravi disagi che tali popolazioni — in particolare quelle della montagna — hanno subito a causa del mutato equilibrio idrogeologico provocato dallo sfruttamento idroelettrico in conseguenza dei quali si impongono provvedimenti per contenere l'esodo dalla montagna;

— che, considerando le particolari agevolazioni previste dall'art. 10 dello Statuto, si impongono strumenti idonei che rendano possibile il realizzarsi di una simile condizione;

— che per soddisfare un tale ordine di interessi sarebbe opportuno che l'energia di eccedenza prodotta da aziende municipalizzate o piccoli produttori-distributori potesse essere ceduta direttamente ad altre aziende distributrici, anzichè all'Enel;

— che l'adozione di tariffe più favorevoli di quelle praticate dall'Enel rappresenta uno dei mezzi più efficaci per aderire allo spirito ed alla lettera del citato art. 10;

— che le condizioni contenute nel capitolato tipo di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1964 regolante la concessione delle attività elettriche delle imprese degli enti locali non permetterebbero a dette imprese di applicare tariffe diverse da quelle dell'Enel e impedirebbero il loro sviluppo economico e l'estensione delle zone di distribuzione, cosichè presto o tardi dovrebbero arrendersi davanti all'Enel e chiedere la nazionalizzazione;

— che per ragioni di una sana economia si rende necessario che gli enti locali possano consociarsi per costituire aziende elettriche comprensoriali, in quanto la necessità di contenere i costi dei pubblici servizi entro limiti economici porta alla opportunità di una loro gestione integrata mediante il coordinamento delle operazioni di produzione, che spesso hanno caratteristiche complementari fra l'uno e l'altro servizio (p. es.: produzione di energia elettrica, riscaldamento civile, acqua potabile, incenerimento rifiuti, ecc.);

— che le disposizioni dell'art. 10 dello Statuto prevedono un trattamento di favore per gli usi domestici, l'artigianato, l'agricoltura, nonchè per i servizi pubblici e qualsiasi altro pubblico interesse da definire con legge regionale;

— considerato che le misure n. 29, 30 e 118 del «Pacchetto» sarebbero destinate a rimanere lettera morta se non venissero tradotte in una nuova formulazione degli articoli 10 e 63 dello Statuto in modo da salvaguardare la sostanza politica di quanto riconosciuto dall'Assemblea costituente;

— considerata infine l'urgenza di mettere in grado la Regione Trentino - Alto Adige di usufruire effettivamente dei benefici stabiliti con legge costituzionale nel 1948 per lo

sviluppo regionale in parziale compensazione del contributo eccezionale di tale Regione al fabbisogno di energia della Nazione;

— visto l'art. 89 della Legge costituzionale 26.2.1948, n. 5;

PROPONE

la modifica degli artt. 10 e 63 della Legge costituzionale medesima con le norme seguenti.

PRESIDENTE: La discussione generale è aperta. Chi chiede la parola?

Sono iscritti i cons. Pasquali, Agostini, Raffaelli, Sembenotti, Crespi, Avancini, Virgili, Betta, Vaja. Possono iscriversi anche altri, ben s'intende. La seduta è fino alle 12.30; nel pomeriggio riprende alle ore 15.

PRESIDENTE: La parola al cons. Pasquali.

PASQUALI (D.C.): Signor Presidente, signori consiglieri, come è stato poc'anzi ricordato anche dal Presidente della I. Commissione, dott. Raffaelli, la apposita Commissione, nominata dal Consiglio regionale, ha avuto occasione di esaminare, in varie sue riunioni, quali avrebbero potuto essere le nuove proposte che il Consiglio regionale doveva avanzare per modificare gli artt. 10 e 63 dello Statuto. Avevamo già convenuto un tipo di ordine ai nostri lavori, avevamo convenuto di predisporre una mozione politica, fondamentalmente, che dovesse agevolare una trattativa politica che la Commissione avrebbe intrapreso con i rappresentanti del Governo e con i responsabili dell'Enel a Roma. Se non che, nel periodo di tempo immediatamente successivo, è uscito il «pacchetto», vale a dire le nuove misure a favore delle popolazioni altoatesine. E si è considerata immediatamente

come occasione unica, quella della attuale riforma costituzionale all'esame dell'apposita Commissione, prevista nelle misure sopra ricordate, per contenere anche la riforma dello art. 10 e 63, nella consapevolezza che, se non si coglie questa occasione di riforma costituzionale dello Statuto, ben difficilmente una nuova occasione sarebbe stata offerta per modificare semplicemente gli artt. 10 e 63, che per altro niente hanno a che fare con le misure di cui prima ho fatto cenno. Questo senso di responsabilità è stato recepito da tutti i membri della Commissione ed è stato recepito da tutti i partiti politici; è stato predisposto uno schema di disegno di legge-voto, i cui proponenti risultano le persone presenti nella riunione di ieri. Tra i proponenti manca il dott. Benedikter e per dovere di lealtà mi preme ricordare che il dott. Benedikter è stato comunque uno dei protagonisti nella elaborazione di questa modifica, e semplicemente per il fatto che è assente a Roma e non era presente nella Commissione non appare tra i proponenti, anche se larga parte del testo del coordinamento della mozione è stata anche predisposta dallo stesso. A me questo preme ricordarlo perchè è doveroso, in quanto corrisponde alla verità, corrisponde al modo come si sono svolte e sviluppate le varie questioni. E riteniamo anche opportuno che questa mozione venga approvata, e il Consiglio ha già espresso il suo avviso favorevole a questo proposito nella giornata odierna, perchè proprio oggi l'apposita commissione, come è anche stato ricordato, sta definendo o sta trattando questo punto. Io credo giusto che si sappia che è già stato raggiunto un primo importantissimo passo: la Commissione è entrata nell'ordine di idee di esaminare questo disegno di legge-voto e di recepirne, se non il contenuto nella sua sostanza integrale, ma di rece-

pirne senza dubbio quelli che sono gli aspetti fondamentali, e speriamo che il Governo a sua volta acquisisca l'impegno di predisporre le modifiche necessarie entro il periodo intercorrente fra i lavori della Commissione e la presentazione formale al Parlamento dei vari atti. Credo che questo sia già un primo importantissimo risultato che il Consiglio regionale ha raggiunto, avendo voluto insistere in una procedura di questo tipo, anche se ci rendiamo perfettamente conto che i contenuti che vengono proposti all'esame del Consiglio, anche per certi aspetti di difficoltà di interpretazione e di comprensione, trattandosi di problemi tecnici, potranno essere esaminati con la dovuta completezza per ragioni di tempo e di rapidità.

La proposta di legge-voto, come è stato adesso letto, nelle sue premesse rappresenta, riepiloga nel modo migliore e nel modo più chiaro, nel modo più coerente, tutti i precedenti storici che trovano riconoscimento e riferimento all'esigenza di giungere ad una radicale modifica dell'art. 10 e dell'art. 63. Come i signori colleghi avranno potuto constatare, la proposta di legge-voto si compone fondamentalmente di due parti, che almeno sotto gli aspetti tecnici sono due parti nettamente distinte tra di loro, però sono due parti del problema, che trovano sostanza e valore nella stessa origine, vale a dire nella interpretazione che è necessario dare all'art. 10 e all'art. 63; interpretazione che, come risulta, — e bene abbiamo fatto a ricordare questi passi fondamentali nelle premesse del disegno di legge — risultano dalla discussione avvenuta nel 1947-48 alla Costituente. La Regione, in oltre vent'anni di sua vita, ha cercato di esprimere proposte, di sentire consulenti, di formulare nuove indicazioni in sostituzione dell'art. 10, però credo che ancora il riferimento più

preciso per interpretare questo art. 10 e per renderlo strumentalmente valido ed efficace, sia ancora il riferimento agli atti della Costituente. Dagli atti di questa Costituente risultano certamente due cose, come abbiamo potuto rilevare sia dal discorso del rappresentante del Governo, il Ministro Corbellini, il quale mi preme ricordare, tra il resto, un tecnico altamente qualificato, sia dalle indicazioni del relatore: prima di tutto che l'art. 10 aveva il carattere di riparazione, fondamentalmente, nei confronti di danni provocati dalla popolazione. Il modo come è stato steso l'art. 10, per lo meno in relazione al raggiungimento di talune finalità che esso propone, a nostro avviso sono senza dubbio quelle di vedere restituita alla popolazione una forma di ricchezza che nella regione viene prodotta. E' questo un aspetto fondamentale, rilevante, per la logica del discorso che stiamo facendo e per la logica della proposta che siamo andati formulando. Ma anche alla Costituente è stato fatto un accenno, un'indicazione molto precisa sulla quantità, cioè su quello che si andava somministrando a favore della regione, e credo che sia l'unico riferimento preciso e credo anche che non possiamo non pensare che il Costituente, quando ha proposto l'art. 10, non fosse consapevole di quello che andasse proponendo, se non altro in ordine alla quantità o agli importi che andava somministrando alla Regione. Infatti risulta dagli atti che il Ministro Corbellini valutava in circa 700 milioni di lire l'importo riferito alla produzione di allora che era di 3 miliardi di kWh e inoltre ricordava che tale importo corrispondeva al 3-4% circa del reddito prodotto dall'allora produzione di energia elettrica in campo locale.

Questi sono per noi fatti determinanti e fondamentali, sono due premesse determi-

nanti e fondamentali che assegnano il valore di logica ad un filo di discorso, ad una sostanza di discorso, che siamo andati costruendo e che stiamo cercando di esaminare qui. Ora ci troviamo al momento di cogliere questa occasione. Senza dubbio però dobbiamo dire che il quadro giuridico e politico entro il quale oggi veniamo a collocare queste nuove proposte, non è più certamente quello del 1948, non è più certamente quello che si presentava alla nostra attenzione fin dal 1962, cioè fino a quando è stata nazionalizzata con la legge 1643, se ben ricordo, l'energia elettrica. E su questo argomento anche questo Consiglio regionale ha avuto larghissime occasioni di interessarsi, di discutere, di considerare i riflessi, le conseguenze, il vero significato che la nuova legislazione comportava anche come conseguenze ai nostri fini, ai fini di diritti che comunque erano sanciti dalla Costituzione. E io credo che a questo punto, anche per rendere più efficace, più vigorosa la nostra azione e più certa di un risultato, dobbiamo essere consapevoli che la nostra azione e anche le nostre proposte debbano partire dalle premesse dell'art. 10, dalle finalità dell'art. 10, dalle finalità secondo le quali queste concessioni sono state riconosciute, ma anche dalla constatazione che il quadro nazionale a proposito delle prerogative sulla utilizzazione dell'energia elettrica è notevolmente mutato, è profondamente mutato, per il fatto che è stato istituito l'Enel. E dico che a questo punto, senza concederci possibilità ampia di dissertazione, di discussione in un quadro giuridico, dobbiamo partire da un quadro politico ben preciso, che è il quadro politico di accettazione del fatto nuovo, che non è solamente da un punto di vista giuridico valido o accettabile, ma anche da un punto di vista politico, da un punto di vista sociale. La nazionalizzazione sull'energia elet-

trica esiste, conseguentemente credo che sia necessario riconoscere le prerogative nazionali in ordine ai problemi della nazionalizzazione, ma credo che dobbiamo batterci e che dovremo esprimere ogni successivo impegno per far sì che tali riconosciute prerogative nazionali, debbano venire temperate con quelle che comunque sono prerogative della Regione in quanto lo Statuto le ammette e le prevede. Questa è una sostanza politica, credo, di discorso e di logica politica, che debba assolutamente essere accettata. Dico questo perché questo fatto comunque ha complicato il discorso, complica il discorso in altre parole, della utilizzazione dei proventi dell'art. 10 e dell'art. 63, e qui esprimo anche un'altra indicazione: per conto mio, per conto nostro l'art. 10 non può essere considerato come il provento di una entrata generica nel bilancio della Regione e domani nel bilancio delle Province, vale a dire che credo si debba evitare che questo provento di bilancio venga considerato un'entrata, la quale entrata poi venga considerata come spesa da disperdersi nel complesso del bilancio regionale. Un'entrata di soldi fa sempre comodo e comunque serve a risolvere dei problemi, ma in questo caso credo che non corrisponderemmo a quella che è la finalità e la sostanza dell'art. 10, che afferma che tale forma di ricchezza deve essere considerata fondamentalmente come restituzione al cittadino che ne è stato privato, non come ricchezza che aveva, ma che è stato privato o è stato limitato nella sua capacità di produrre, di vivere, di esistere, proprio in relazione e per effetto dei danni o delle conseguenze che vengono provocate dallo squilibrio economico. Quindi credo che sia fondamentale dare una logica conseguenza al discorso, che non è solo di finalizzare l'art. 10 in quanto tale, ma di individuare anche quegli strumenti nel quadro

nuovo — ecco il tema difficile — nel quadro nuovo presentato dalla nazionalizzazione della energia elettrica e quindi dal rispetto di talune prerogative nuove dello Stato in materia, sia pure in contemperamento con le nostre, cercare di trovare lo strumento adatto che mi consenta comunque il rispetto della finalità prevista dall'art. 10.

Detto questo, ritorno ancora all'inizio, alla constatazione cioè delle due diverse caratteristiche degli articoli che abbiamo. L'art. 2, come loro vedono, prevede una doppia possibilità: o la possibilità della distribuzione, dell'assegnazione di una quantità di energia in natura; e il calcolo che è stato fatto — forse lo hanno compreso dalla relazione, ma forse non molto chiaramente e penso di dare un minimo di spiegazione — parte sempre dall'unico elemento valido che si ha a disposizione, che è quello che il Costituente voleva segnare un 3-4% di ricchezza rispetto al reddito prodotto, riferito alle condizioni attuali di 9 miliardi di kWh di produzione; stabilito un valore medio, motivato naturalmente, di questo costo del valore dell'energia, si arriva a un valore di 2 miliardi e mezzo. Da questo valore di 2 miliardi e mezzo si ricava la quantità di 300 kWh per ogni kW di potenza nominale media, cioè riferita a parametri assolutamente certi e sicuri — perchè se un risultato lo vogliamo ottenere, evidentemente il risultato non dovrà più consentire arbitrarie interpretazioni da parte di nessuno — e il conseguente valore di lire 6,30, che sono valori ipotetici, motivati, sui quali crediamo, ma sui quali evidentemente non è che possiamo assolutamente giurare, perchè sono sempre comunque, in questo caso, valutazioni di lire 6,30 come costo dell'energia a media e bassa tensione, riferita a un punto qualunque della rete. Con l'obbligo di usare del vet-

tore che mi consenta di distribuire l'energia dove voglio, dico che a questo punto la parte tecnica, l'aspetto tecnico dell'art. 10 sarebbe già esaurito; cioè la riformulazione dell'art. 10 nei confronti di quello che era contenuto nel vecchio statuto di autonomia, a questo punto verrebbe ad essere compiuta, cioè avremmo già esaurito un grosso passo, cioè ho ottenuto o la monetizzazione o la distribuzione della quantità di energia in maniera chiara e precisa, salvo le verifiche, le discussioni, ecc. ecc. Però se avessimo lasciato le cose solamente fino a questo punto, non avremmo ancora individuato quello strumento, che per altro noi riteniamo assolutamente fondamentale e capace non solamente di garantirmi in maniera certa quel corrispettivo di energia o di danaro che mi compete, ma capace di assegnare o di restituire quella quantità di ricchezza che devo al cittadino. Perchè anche quando noi esaminiamo la formulazione originaria dell'art. 10 e vediamo che tale formulazione dice: «per vari usi, tra cui gli usi domestici» l'uso domestico è veramente la generalizzazione alla grande massa del cittadino di un tipo di ricchezza che deve poter restituire. Quindi il discorso è completato fino alla metà, il discorso intendiamo completarlo anche nell'individuare questa possibilità, che poi viene delegata alle Province. Ma secondo me la finalità, fermo restando la volontà politica delle Province ad esercitarla, potrà esercitarsi o in questa forma o in una forma anche di premio, di contributo economico in lire, o nella forma di particolare sviluppo economico nei confronti di una comunità, per esempio, che fosse stata particolarmente danneggiata da questo, o nel dare a uno stabilimento, in una determinata zona che fosse particolarmente danneggiata anche in questo caso, energia elettrica a condizioni di particolare favore. Tutti gli altri strumenti

sono già impliciti nell'art. 2, ma l'altro strumento di restituzione alla popolazione, fondamentalmente è compreso nell'art. 3.

E qui si apre pieno, totale, il discorso sulle aziende municipali. Sulle aziende municipali, le quali, per effetto della legge sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica, si sono viste completamente sottese le loro capacità di espansione, le loro capacità di assolvimento a quella funzione e a quel compito che fino a quel momento, proprio in materia soprattutto di energia elettrica, avevano completamente assolto. L'ambito territoriale di distribuzione, come è detto, dovrebbe, secondo il capitolato tipo, essere limitato esclusivamente all'ambito territoriale, sede delle ditte titolari della concessione: niente tariffe elettriche agevolate, restituzione all'Enel dell'energia prodotta in eccedenza a quelli che sono i fabbisogni, e diciamo che sono tutte queste le condizioni che le aziende elettriche municipalizzate, tutte, stanno sollecitando attraverso un capitolato difforme. Io personalmente dubito molto, anzi sarei portato ad escludere che l'Enel, e per essa il Ministero dell'industria e commercio, possa autorizzare un capitolato difforme rispetto a quello che è il capitolato di oneri, perchè poi la giurisprudenza è abbastanza costante a questo proposito, vedi anche l'ultimo parere del Consiglio di Stato. Ma questo tipo di discorso, nella misura in cui lo esercito, nell'ambito delle prerogative di aziende municipali che ho, e nell'ambito delle possibilità nuove e future, previste dal «pacchetto», che mi concedono la possibilità di istituire, in difformità da quanto stabilisce la legge sull'Enel, nuove aziende di distribuzione dell'energia elettrica, nell'ambito di queste cose, motivando queste ragioni, anche in questo caso, in relazione al temperamento che deve essere individuato tra quelle che sono le

esigenze dello Stato e le esigenze nazionali, il motivo di una richiesta da parte delle aziende elettriche che vivono nella nostra regione ad ottenere queste particolari condizioni, in difformità dalle altre, mi sembra che abbia una sua motivazione politica e giuridica totale, non recepibile dalle altre aziende municipali, fermo restando che se le concedono anche alle altre aziende municipali, io non è che mi lamenti, sono molto contento; ma dico che il titolo a richiedere queste cose, da parte delle nostre aziende, in relazione anche alla nuova possibilità, aggiunta dal «pacchetto», di avere una possibilità di istituire nuove aziende di distribuzione, mi pare che sia assolutamente evidente.

Questa la motivazione dell'art. 2, dell'art. 3, le ragioni dell'art. 3, che praticamente dicono queste cose, dette in maniera giuridica, che prevedono anche il consociamento di queste aziende, sempre alla condizione che io non tocchi quei taluni sacri principi.

Signori consiglieri (credo che il Consiglio regionale veramente sia sensibile, e ha dimostrato la migliore delle sensibilità, a comprendere queste talune esigenze, e a considerare come questa occasione è l'occasione migliore, e siamo per questo ottimisti, perchè, ripeto, abbiamo buone notizie. Io non mi illudo assolutamente che tutto quello che noi chiediamo sia accolto, sia definito, perchè saranno necessarie tutte le verifiche del caso. Insomma l'inizio è promettente, perchè se non altro sia accettata la discussione su queste cose, e mi sembra, dalle informazioni che ho io, che anche si stiano accettando tipi di formulazione con tipi di impegni che ci confortano in tutto questo. Io credo che veramente dobbiamo essere consapevoli di questa ottima occasione, ma dobbiamo soprattutto essere consapevoli del grande servizio che noi con questo impe-

gno, con questo atto di volontà politica che stiamo dimostrando, siamo in condizioni di fornire alle nostre popolazioni. E' una scelta, ed è un atto di responsabilità molto importante; non stiamo inventando delle cose nuove, non stiamo chiedendo la luna per avere poi, non so, una candeletta che ci illumini. Stiamo chiedendo cose con assoluta ragionevolezza e con assoluta obiettività; le stiamo costruendo in un ambito che assolutamente ci è dovuto entro questi limiti. Credo che non avremo esaurito certamente le nostre capacità, le possibilità di intervento e di discussione in questo ambito, anche se questo rappresenta un passo molto importante; saremo ancora chiamati a sollecitare, a impegnarci perchè la discussione probabilmente non si esaurirà nella giornata di domani. Ma è per questo che io dico che nell'esprimere la soddisfazione del nostro gruppo per essere arrivati a questa soluzione, dichiariamo anche il nostro impegno futuro per arrivare a una conclusione che sia tale, se non altro, da raggiungere la finalità politica e sociale che parte sempre dal modo e dalle indicazioni che erano fornite dalla Costituente.

PRESIDENTE: La parola al cons. Agostini.

AGOSTINI (P.L.I.): Signor Presidente, signori colleghi, la necessità di una modifica sostanziale degli artt. 10 e 63 dello Statuto, è sempre stata sentita e avanzata dai liberali in Consiglio regionale, fin da prima dell'approvazione della disgraziata legge sulla nazionalizzazione dell'energia elettrica. Pertanto i liberali, anche di fronte a questa presa di posizione del Consiglio regionale, non possono che dichiararsi favorevoli, pur esprimendo, come ha detto poco fa il collega Pasquali, la

possibilità che non tutte le richieste avanzate dalla Regione saranno accettate. Ma a titolo personale — e mi dispiace che l'occasione mi sia offerta dalla discussione di questa legge-voto — io devo ampliare un po' il discorso, estendendolo al valore determinante, cioè al valore non determinante piuttosto, che tutte le prese di posizione della Regione — parlo come Consiglio regionale — in vent'anni di vita legislativa hanno trovato in sede romana. E mi riferisco all'artificio del sistema previsto dal nostro Statuto, cioè quello della legge-voto, e non solo, come dirò più avanti, della legge-voto. Noi purtroppo abbiamo fatto una amara esperienza su quella che è l'incidenza della Regione sulle decisioni, o meglio sulle mancate decisioni, che Roma ha preso o non ha preso di fronte a giuste istanze avanzate dal Consiglio regionale in venti anni di vita legislativa. Mi riferisco alla lunga serie di leggi-voto approvate dal Consiglio regionale, mi riferisco alle mozioni approvate dal Consiglio regionale all'unanimità, come quella sull'Alto Adige, e in particolare mi riferisco alla legge-voto, che veramente era sentita ed è sentita tuttora nella regione, cioè quella legge-voto presentata dal collega Corsini e dall'attuale presidente Bertorelle fin nel 1959, che chiedeva una urgente decisione, da parte di Roma, circa la istituzione del Tribunale di Giustizia amministrativa. Questa legge-voto venne approvata nel 1959; siamo nel 1970 e anche questa legge-voto, come tutte le altre, è rimasta nel cassetto del Ministero romano competente. Questo significa che la Regione a Roma non gode di alcun prestigio, viene praticamente ignorata, le decisioni del Consiglio regionale vengono sottaciute. Voi ricorderete che la mozione sull'Alto Adige non è stata praticamente attuata, nonostante gli impegni assunti dai governi allora in carica, dal Pre-

sidente del Consiglio Moro, per ben due volte. Non più tardi di ieri poi, ed è questo, penso, che ha fatto traboccare il vaso, abbiamo sentito dal Presidente della Giunta, Grigolli, che il Ministro Colombo ha insabbiato e continua a insabbiare, o meglio a tenere nel cassetto, la nomina del Presidente del Mediocredito, con una motivazione che, mi dispiace, Presidente Grigolli . . .

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.): Prima di procedere alla nomina il ministro deve sentire il Comitato del Credito.

AGOSTINI (P.L.I.): Ecco, appunto venivo a questo, Presidente.

Allora lei sa che figurava all'ordine del giorno quel decreto, non solo nella seduta dell'altro ieri, ma anche nella precedente seduta, che si riferisce a qualche mese fa, ed è per questo che io mi sono permesso di interrompere il collega Raffaelli, quando gli ho detto che se ne parlerà fra tre - quattro mesi. E intanto, campa cavallo. Ora tutte queste cose, signori consiglieri, signor Presidente, mi hanno indotto a una decisione: io non intendo più, per quanto mi riguarda — e ripeto, parlo a titolo personale — accettare di votare una legge-voto, perchè qui non solo si è ridicolizzata la Regione e il Consiglio regionale, ma si ridicolizzano anche i singoli consiglieri, che si prestano nel votare, si prestano ad accettare ancora un principio che non è stato attuato nella nostra vita legislativa. Io non parteciperò alla votazione di questa legge-voto, perchè questo suoni come giudizio polemico su tutto l'insieme delle questioni che sono state qui sollevate, cioè in particolare il giudizio polemico nei confronti del Governo di Roma.

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Sull'art. 10 credo di aver detto tutto quello che avevo da dire in questa determinante circostanza, e quindi assolutamente non mi ripeterò, nell'esprimere, come è ovvio, il parere favorevole del mio gruppo, voglio soltanto richiamare l'attenzione sul tema che è stato in questo momento trattato anche dal collega Agostini, cioè sulla difficoltà di fare accogliere una richiesta e una istanza del Consiglio regionale dal Parlamento. Però dobbiamo tener presente che per quel che riguarda l'articolo più tormentato, più difficile, in fondo, mi pare, del nostro Statuto, penso si possa usare tranquillamente l'espressione « occasione storica »; questa è l'occasione storica, forse è l'occasione unica per poter ottenere una riforma dell'art. 10. Sono scettico anch'io sulla possibilità che un disegno di legge-voto, rinviato secondo i riti e le formalità previste alla presidenza delle Camere, venga preso in considerazione e passato, se non si fa altro. Ecco quindi che io mi permetto di dire a tutti i gruppi del Consiglio, che se abbiamo una possibilità di farlo varare così, o con qualche modifica che dobbiamo pur consentire al Parlamento di proporre eventualmente, questa possibilità dipende dalla pressione che ciascuno dei nostri partiti farà ai rispettivi gruppi parlamentari, alle rispettive direzioni. E' una materia che quasi nessuno degli ottocento e passa, fra deputati e senatori, conosce, e non per colpa loro, ma per le tante altre cose di cui si devono occupare, per la distanza di interessi. E' un argomento estremamente ostico, fra il resto, perchè implica anche discorsi di carattere tecnico, valutazioni di carattere economico monetario, conoscenza di una vicenda ormai storica, di venti anni, che nessuno è in grado di improvvisare. Allora noi dobbiamo, prima, condizionare i deputati della Regione e i senatori della Regione nel modo

migliore, perchè si impegnino a fondo. Ma appunto perchè la cosa non appaia come una pura rivendicazione di carattere campanilistico, io penso che dovremo fare veramente un lavoro ai fianchi dei nostri rispettivi gruppi parlamentari e direzione dei partiti. Solo in questo caso io vedo una speranza di accettazione. Già quello che sappiamo e che ho ricordato prima, cioè la formula dettata in sede ministeriale, evidentemente è la controprova che tutti i nostri discorsi fatti in questi venti anni in sede di presidenza del Consiglio, non hanno trovato la minima eco. Perchè non è certo estranea la presidenza del Consiglio alla predisposizione del testo del nuovo statuto, che i nostri colleghi stanno in questo momento esaminando e controllando a Roma. Non c'è un minimo cenno di una coscienza che questi articoli così come sono non sono accettati dalla Regione. Vi si è detto: quello che è previsto dalla Regione, è previsto, passa alle Province e basta. Evidentemente dobbiamo dissodare un terreno gelato, un terreno durissimo, un terreno vergine. E allora io penso di dover dire solo questo, fare solo questa considerazione nel merito. Io ho già avuto modo di esprimermi nelle due commissioni: Pasquali ha illustrato gli aspetti anche tecnico-economici per i quali si è arrivati a questa formulazione; resta l'aspetto politico, sul quale mi permetto appunto di richiamare l'attenzione anche degli altri gruppi, nel momento in cui pubblicamente dichiaro che a questo lavoro verso il proprio gruppo parlamentare, il P.S.I. si sente impegnato fino da oggi, perchè non si abbiano delle insensibilità, della mancanza di conoscenza, che sarebbero gravissime, perchè porterebbero evidentemente a quelle situazioni in cui il funzionario o i pochi deputati o il Ministro o il sottosegretario che se ne è occupato o che magari non ha il nostro punto di vista, finiscono per

determinare la decisione del Parlamento nella indifferenza e nella non conoscenza, per non dire ignoranza di tutto il resto.

PRESIDENTE: La parola al cons. Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Signor Presidente, io sarò molto breve, perchè il tema è già stato analizzato molto bene dall'ing. Pasquali, da coloro che mi hanno preceduto nel parlare. Dirò solo al cons. Raffaelli che noi non possiamo senz'altro mettere a disposizione di questo disegno di legge il nostro gruppo parlamentare in sede romana...

RAFFAELLI (P.S.I.): (Interrompe).

PRUNER (P.P.T.T.): Non abbiamo però gruppo.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Su questo argomento specifico dell'art. 10 e dello sfruttamento dell'energia elettrica ci sarebbe anche molto da dire, però bisogna tenerci un po' a quello che è il disegno di legge-voto che è stato presentato. E' un argomento vecchio, dibattuto, e direi che è l'argomento principe, l'argomento fondamentale, sul quale si basa il valore della nostra stessa autonomia; si è manifestato attraverso questo ventennio come il banco di prova della volontà autonomistica dei singoli gruppi, non qui, ma in sede romana, o soprattutto in sede governativa, per limitare ancora più l'ambito. E di questo, e anche delle perplessità che sono state sollevate qui da altro gruppo, è chiaramente detto in questo disegno di legge-voto, soprattutto nelle premesse e nelle considerazioni, dove si fa la cronistoria, almeno parziale, perchè tutta non è neanche stata citata, delle varie prese di posizione avvenute a diverso livello, sempre nel-

l'ambito del Consiglio regionale, per tentare di risolvere questo problema, e che sono sempre rimaste lettera morta. Questo dal punto di vista nostro, di autonomisti, ci è veramente di grave sconforto, però non dobbiamo scoraggiarci e vogliamo continuare su questa strada, anche se non è la migliore. La posizione politica nostra, del gruppo del P.P.T.T. è nota: è una posizione di autonomia ad oltranza. Per questo anche in questo settore, anche in questo determinato particolare argomento che riguarda l'energia elettrica e i riflessi che ha questo sfruttamento nella nostra regione, noi auspichiamo e tendiamo ad ottenere una ristrutturazione completa di tutto il settore, una ristrutturazione che comporti la costituzione di un ente regionale, oppure di enti provinciali per lo sfruttamento dell'energia elettrica, in sostituzione dell'ente unico nazionale, dell'ENEL, proprio per dare possibilità alla Regione di intervenire largamente in questo settore, che come ho detto prima e come è stato riconosciuto da tutti, è vitale per la nostra economia, non solo per la sopravvivenza dell'istituto autonomistico ma anche per l'economia della nostra gente, della nostra popolazione. Ora, a distanza di anni, ci troviamo a votare questo disegno di legge-voto, e la necessità della votazione di questo disegno di legge è già stata esposta da chi mi ha preceduto, perciò noi ci dichiariamo senz'altro d'accordo; d'accordo perchè almeno per ora questo rappresenta il meglio di quello che si potrebbe fare nell'ambito di questo argomento ENEL e di questo argomento energia elettrica, soprattutto. E' il meglio, perciò noi siamo favorevoli. Vorremmo solo ricordare che la destinazione dei fondi o degli utili, delle risorse che verranno alla Regione da questa nuova ristrutturazione, da questa nuova dizione, riguarda non solo l'art. 10, ma anche l'art. 63. Dobbiamo tener presente

che l'art. 63 a sua volta sostituisce quanto previsto dall'art. 53 della legge 1775, legge nazionale. Il discorso non è attuale, ma verrà fatto in fase di applicazione della legge, se naturalmente questo disegno di legge-voto verrà applicato e se questa unificazione, questa ristrutturazione, questa nuova formulazione degli artt. 10 e 63 verrà accettata in sede governativa; il discorso va fatto in sede di applicazione, come ripeto, e riguarda appunto il fatto che l'art. 63 sostituisce questa legge nazionale. E' inutile che stia qui io a rammentare le diatribe e gli attriti che sorgono fra i comuni, che sarebbero i beneficiari di questa legge nazionale, soppressa proprio per dar posto alle provvidenze della Regione, che dopo, in pratica, non sono mai state attuate. Perciò in fase di applicazione di questo disegno di legge-voto, dobbiamo anche tener presente quanto previsto all'art. 63.

PRESIDENTE: La parola al cons. Crespi.

CRESPI (P.L.I.): Signor Presidente, signori consiglieri, dopo le parole del collega Agostini, penso che sia necessaria anche una mia breve precisazione. I liberali ritengono che il problema sollevato dal presente disegno di legge non sia soltanto problema di giustizia, ma è anche un problema che riveste un'importanza fondamentale per la vita futura della Regione e delle Province autonome. Il collega Agostini ha espresso, direi giustamente, la sua sfiducia sulle leggi-voto. A mia volta io, non certo a scopo di polemica, ma solo per memoria, devo qui richiamare la lotta condotta a suo tempo dai liberali contro la nazionalizzazione dell'industria elettrica e contro la formazione di quel carrozzone privo di scrupoli, che risponde al nome di ENEL, creato a suo tempo, almeno negli intendimenti di coloro che

agivano in buona fede, per dare più giustizia agli italiani e che invece si è rivelato subito come un ente giustizialista per se medesimo, e per gli italiani, soprattutto per i cittadini di questa regione, è soltanto giustiziere.

Sono anch'io scettico sul fatto che il presente disegno di legge-voto possa essere accettato dal Governo e dal Parlamento, perchè urterà certamente contro gli interessi, i risentimenti e le paure degli attuali baroni parastatali dell'elettricità. Però non ritengo che questo sia un valido motivo per non presentarlo. Ritengo anzi che questo sia l'unico momento favorevole — il momento storico, l'ha chiamato un momento fa il collega Raffaelli — un momento favorevole perchè esso possa avere una qualche speranza di accoglimento. Ed è per questa ragione quindi che io ho presentato, assieme ai colleghi, il presente disegno di legge, disegno di legge che naturalmente potrà contare sul mio voto favorevole.

PRESIDENTE: La parola al cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.U.): Dico che raramente un argomento è stato così sviscerato, è stato così ampiamente trattato, da questo Consiglio regionale, come la questione dell'art. 10 e dell'art. 63. Io sono d'accordo con Raffaelli e penso che quello che c'era da dire su questo argomento sia stato detto dalle varie commissioni che sono andate via via susseguendosi, nominate da questo Consiglio regionale, e anche recentemente dalla Commissione presieduta dall'assessore Pancheri e della quale anch'io facevo parte. E' stato trattato questo argomento e si è arrivati a una amara constatazione: cioè si è arrivati alla conclusione dell'impossibilità di trovare un accordo con l'E.N.E.L. Dopo questa constatazione però c'è

stato un fatto nuovo, l'approvazione del « pacchetto » e la possibilità che ci si presenta ora di poter raggiungere il nostro scopo.

Impossibilità di raggiungere un accordo con l'ENEL, dicevo, perchè non è raro che in Italia, e non solo in Italia, quando si sono fatte le leggi, si trovino tutti i cavilli per non applicarle. Le grandi imprese idroelettriche prima che ora l'ENEL per scopi diversi, hanno trovato ragioni, valide per loro, per non dare applicazione all'art. 10 e all'art. 63. Ma soprattutto la resistenza la abbiamo trovata nelle grandi imprese idroelettriche, prima della nazionalizzazione dell'energia elettrica, che avevano puramente scopo speculativo, mentre l'ENEL scopo speculativo non ha, ma raggiunge i suoi scopi sociali, raggiunge gli scopi che sono previsti dalla legge di nazionalizzazione dell'ENEL. E pertanto non sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto il collega Crespi, in quanto, ripeto, le grandi imprese idroelettriche avevano fatto ben altre resistenze per la applicazione dell'art. 10 e dell'art. 63.

Certamente io non sono d'accordo col collega Agostini, che se dovessimo basarci sull'esperienza passata, in relazione alle leggi-voto, non dovremmo presentare una legge-voto, perchè nessuna delle leggi-voto che sono state presentate da questo Consiglio sono andate a buon fine. Però ritengo che l'argomento sia di una tale importanza, per cui questo ultimo argomento che ci rimane noi non possiamo trascurarlo, anche perchè in questo momento noi dobbiamo dare forza alla Commissione dei 9 che è riunita a Roma, dove ci sono i nostri rappresentanti che si battono perchè la modifica dell'art. 10 e dell'art. 63 venga immediatamente inclusa nelle proposte di legge di modifica costituzionale. E pertanto è un'occasione unica che ci si presenta, è l'occasione che

forse è risolutiva, perchè o riusciamo a risolverlo questa volta, o passeranno altri venti anni, finchè noi potremmo riprendere in mano questo argomento di modifica costituzionale; e certamente nei prossimi anni a breve termine non riusciremo a risolvere questo problema.

Quindi io ho firmato, ho sottoscritto volentieri questa proposta di legge-voto presentata da tutti i gruppi politici, convinto come sono della sua importanza, proprio per poter dare in questo momento, oggi stesso, una mano ai nostri rappresentanti che sono andati a Roma e che stanno trattando adesso le proposte di modifica dell'art. 10 e dell'art. 63. Gli scopi che noi vogliamo raggiungere in concreto con la presentazione di questo disegno di legge-voto sono già stati illustrati egregiamente dal collega Pasquali, e sono prima di tutto degli scopi politici che noi vogliamo raggiungere nell'interesse della nostra popolazione. E' indispensabile questa modifica, perchè abbiamo visto che negli ultimi anni non è stato possibile trovare una forma di accordo nell'interpretazione dell'art. 10 e dell'art. 63 e pertanto non c'è altra soluzione che quella di modificarlo, perchè ripeto, le trattative, prima con le grandi industrie idroelettriche e poi con l'ENEL, si sono dimostrate infruttuose. E noi raggiungeremo ancora tre scopi: lo scopo di distribuire direttamente alla nostra popolazione la ricchezza prodotta in Regione; e naturalmente con questo noi non vogliamo andare contro l'ENEL, perchè, come ho detto prima, noi riconosciamo all'ENEL una sua funzione sociale, ma nel rispetto delle nostre esigenze e dei nostri diritti di una regione economicamente depressa, di una regione povera, dove una delle poche fonti di ricchezza è rappresentata proprio dalla produzione di energia elettrica, riteniamo giusto che le nostre

popolazioni debbano avere un beneficio, seppure limitato, debbano comunque avere un beneficio da questa produzione di ricchezza. Il beneficio non doveva andare a suo tempo solo a profitto delle grandi industrie idroelettriche e non deve andare adesso soltanto a profitto delle altre popolazioni della repubblica, perchè anche noi, proprio per le ragioni della nostra depressione economica, abbiamo diritto di usufruire di questa ricchezza. E raggiungiamo lo scopo non solo della distribuzione diretta dell'energia elettrica, ma anche quello della possibilità di monetizzare questa ricchezza, qualora non fosse interamente utilizzata a scopi diretti.

Quindi sono d'accordo con quello che ha detto l'ing. Pasquali, che le Province non dovranno mettere nel calderone del bilancio la eventuale monetizzazione della energia elettrica, ma dovranno fare in modo di distribuirla direttamente per gli scopi che erano previsti ancora dalla Costituente per l'art. 10 e l'art. 63, e raggiungiamo ancora il terzo scopo di valorizzare le municipalizzate, che nella nostra regione hanno una loro funzione, hanno sempre svolto una loro funzione molto importante. Certamente queste serviranno egregiamente nella distribuzione diretta dell'energia elettrica, e in questo campo ritengo, pur non essendo un tecnico, che si troverà avvantaggiata la provincia di Bolzano, perchè l'azienda elettrica consorziale di Bolzano e di Merano è molto bene attrezzata a questo scopo; in difficoltà si troverà invece il Trentino, dove mi pare che esiste solo l'azienda elettrica municipalizzata di Rovereto, pertanto spetterà alla Provincia studiare il sistema, studiare il modo di creare una rete di distribuzione per portare l'energia elettrica ai diretti interessati. Rimane quindi l'impegno da parte nostra di votare prima di tutto questo disegno di legge-voto, l'impegno del nostro

rappresentante, che è riunito nella Commissione dei 9, di poter, se possibile, senza farci eccessive illusioni, inserire immediatamente nelle proposte di modifica di legge costituzionale, le modifiche anche all'art. 10 e all'art. 63, e l'impegno da parte nostra di far azione sui nostri parlamentari, perchè il varo concreto delle leggi costituzionali sia un varo positivo e le nostre richieste vengano accettate. Certamente in questo modo noi riteniamo di fare l'interesse delle nostre popolazioni e in questo senso, — sono d'accordo con Raffaelli — in questo senso tutti noi ci sentiamo impegnati.

PRESIDENTE: La parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Sono d'accordo signor Presidente e colleghi consiglieri, con quanto già è stato sottolineato da altri gruppi politici. Si è discusso, parlato, scritto molto in questi anni sull'art. 10, sui suoi scopi ed obiettivi e sul carattere eminentemente politico da una parte, come diversa collocazione della Regione nei confronti dello Stato sociale dello stesso, dal punto di vista dei diritti che doveva garantire alle nostre popolazioni. Credo tuttavia si debba ancora dire che l'art. 10 doveva rappresentare — e mi pare debbano rappresentare in modo particolare le misure che stiamo votando e quindi in questa direzione dovrà andare il risultato del lavoro della Commissione dei 9 e successivamente la legge costituzionale — doveva rappresentare una misura, come sottolineava l'ing. Pasquali, risarcitoria per i danni che l'intenso sfruttamento delle risorse idriche locali comportava e comporta per molti settori della nostra economia che sappiamo abbastanza largamente depressi, e dall'altro uno strumento per poter rendere compartecipe a questa economia depressa una parte di questa

ricchezza regionale, cioè fondamentale per noi, in modo da favorire lo sviluppo della comunità. La realtà che sta alla base della formulazione dell'art. 10 e le conseguenze derivanti dalla sua non attuazione in tanti anni, sono evidenti. Sono lì che parlano un linguaggio molto concreto, molto preciso; basta ricordarsi le alluvioni, allagamento di vaste zone del nostro territorio; basta ricordare la sottrazione di immense risorse idriche all'agricoltura, la deturpazione del paesaggio; basta ricordare il mancato guadagno da parte della nostra economia e le conseguenze che si sono avute sul piano civile e sul piano sociale con la immobilizzazione di grande potenzialità e con tutti i nuovi costi sociali che si sono aperti in conseguenza di questi danni. Ora mi pare che si debba anche ricordare che da parte del gruppo comunista, come di molti altri gruppi qui presenti in seno al Consiglio regionale, nel corso di questi venti anni si è sollevata più volte la questione, e l'elemento di fondo che si è sempre posto, era quello che doveva essere considerato l'art. 10 non tanto come una misura burocratica amministrativa, ma come un atto politico fondamentale, che doveva essere compiuto da parte dello Stato proprio in rapporto, in considerazione del modo come noi concepiamo l'ente regione, la regione autonoma speciale Trentino - Alto Adige, le sue prerogative, le sue funzioni autonomistiche e quindi in virtù delle sue possibilità, delle sue potenzialità di azione per una politica di sviluppo e di progresso delle nostre popolazioni, del nostro territorio. Debbo dire ancora una volta, essendo perfettamente d'accordo con la proposta che qui viene presentata, che indubbiamente c'è una forte responsabilità politica di questi venti anni, che vanno dal '48 ad oggi, se mai si è voluto intendere e concepire un problema come questo, proprio

di natura squisitamente politica e istituzionale, da parte del partito della maggioranza relativa, che sappiamo era teso sempre a cercare di ridurre i problemi soltanto su un piano del *do ut des* con il Governo nazionale, e mai ha avuto il coraggio, la forza, la volontà di tenere conto di queste spinte che venivano anche da altre forze politiche, per porle su un piano istituzionale nuovo dei rapporti Regione - Stato, Regione - Governo italiano. E direi che da qui sono partite una serie di iniziative. Io voglio rapidamente ricordare, oltre a quelle che già sono in premessa a questo disegno, la proposta di legge presentata sull'art. 10 dal nostro deputato trentino, on. Scotoni, la legge-voto già presentata qui mi pare nella precedente legislatura dai cons. de Carneri, Pruner ed altri, la consulenza promossa da parte di questi gruppi di minoranza, recentemente, nei confronti di tecnici di fama certa, come l'on. Busetto, il sen. Biagi, l'ing. Senoner ecc., che hanno anch'essi cercato di dare un contributo a una più corretta impostazione e applicazione di questo principio. Ora, ripeto, purtroppo la opposizione continua dell'ENEL, la sordità dello Stato, la beffa addirittura del comitato interministeriale prezzi, che ha fatto pagare alle nostre stesse popolazioni l'aumento esoso delle tariffe elettriche che è avvenuto negli anni scorsi, la crisi di molti settori produttivi, sono da imputare a responsabilità politiche precise che non hanno voluto, nel corso di questi anni, sulla base di un problema come questo, trovare un punto di incontro di azione comune con le altre forze presenti nel Consiglio, per giungere a una diversa determinazione dell'art. 10 e dell'art. 63.

Non tutti i mali, si dice, vengono per nuocere, qualcuno riesce a produrre consigli, meditazioni, riflessioni nuove. E' un po' amara

indubbiamente questa constatazione, pur tuttavia oggi siamo in presenza se non altro, come diceva giustamente l'ing. Pasquali, di un quadro indubbiamente istituzionale diverso, che si è venuto a determinare negli ultimi tempi, da una parte la presenza dell'ENEL, dall'altra gli elementi introdotti ultimamente con il « pacchetto », le misure che riguardano le popolazioni dell'Alto Adige, per cui ci si ripresenta in termini più precisi, ravvicinati, concreti, il problema dell'art. 10 e dell'art. 63. Ebbene, io credo che sia giusto agire, anche se c'è un certo ritardo, la commissione è all'opera, agire con immediatezza, così come viene proposto con il disegno in questione. Questo può sbloccare la situazione, può assicurare una realizzazione dei diritti che da anni andiamo rivendicando e può consentire di rimettere in movimento una dialettica anche diversa, più corretta, migliore tra le Province e lo Stato stesso, attorno a un problema di tanta importanza. Mi pare che complessivamente avvenga quindi una sistemazione di fondo dell'art. 10; direi che forse sul piano quantitativo non è che possiamo cantare grandi vittorie, grandi risultati, tra quello che era l'introito dello 0,10%, si diceva quantificabile circa in 900 milioni, e quindi la parte non inattuata, che è rimasta in sospeso nel corso di tutti questi anni. Si dice nell'ultima proposta, che se fosse rapportato a 1000 lire, potrebbe dare un miliardo 200 - 250 milioni circa, che assommato allo 0,10 dell'art. 63, grosso modo dà il risultato dei 2 miliardi 300 milioni. Ma mi pare la questione, anch'io sono di questo avviso, è soprattutto di ordine politico, e quindi è su questo piano che occorre portarlo avanti, con alcune implicazioni però molto chiare, molto serie, che sottolineava l'ing. Pasquali, che riguardano poi attribuzioni, competenze da parte delle Province, le questioni

delle aziende municipalizzate, ecc., che non sono di secondario momento.

Quindi siamo d'accordo sulla impostazione, diamo il nostro voto favorevole, così come abbiamo fatto in sede di Commissione ieri, e della Commissione industria questa mattina. Eventuali miglioramenti che dovessero derivare da riflessioni più attente ancora, credo che dovrà essere compito di ognuno, come sottolineava il collega Raffaelli, portarli attraverso i propri rappresentanti in sede di Parlamento, perchè si sposti eventualmente anche più avanti la possibilità di ottenere risultati più precisi.

Concludo facendo questa proposta: mi pare che non sarebbe male se, non dico domani, però in un certo periodo di tempo abbastanza ravvicinato, almeno tra il momento in cui la Commissione dei 9 conclude questo esame delle norme del « pacchetto » e il momento in cui le stesse dovranno essere presentate, attraverso disposizioni di legge, alla attenzione del Parlamento, se avvenisse un incontro in Regione, promosso dal Presidente del Consiglio fra i capigruppo e la delegazione parlamentare trentina, in modo di dare tutte le spiegazioni e le motivazioni necessarie.

(INTERRUZIONE)

VIRGILI (P.C.I.): Ah sì, scusate, intendo dire regionale, trentino-altoatesino, delegazione parlamentare regionale. In secondo luogo l'invio di questo testo del disegno di legge-voto che noi stiamo esaminando agli stessi gruppi parlamentari nazionali, in modo che fin da oggi ne prendano visione e possano essere più aperti, più sensibili alle argomentazioni, alle spinte, alle azioni che verranno svolte in sede regionale e in sede locale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Betta.

BETTA (P.R.I.): Nel corso della discussione del bilancio preventivo 1969, mi ricordo che il mio intervento era stato piuttosto critico e aspro di toni anche sui rapporti fra Regione e Stato nell'applicazione di questi artt. 10 e 63 dello Statuto, e criticavo in quell'occasione la Giunta regionale attuale e le Giunte regionali passate, che non erano riuscite a imporsi sufficientemente sul piano contrattuale per ottenere quello che sottintendeva lo spirito dell'art. 10. La presentazione di questo disegno di legge-voto mi pare debba sanare, almeno nelle nostre intenzioni, un periodo piuttosto balordo nell'applicazione di questi due articoli. Lo spirito dell'art. 10 mi pare sia stato molto bene identificato da parte del relatore, ing. Pasquali, e quindi io non voglio dilungarmi su questo punto. Voglio solo ribadire il concetto, espresso anche da altri miei colleghi, sul sistema di spogliazione dei nostri diritti, usato finora dall'ENEL. L'ENEL evidentemente fa i suoi interessi, e su questo non c'è niente da dire, ma non ha certo usato...

CONSIGLIERE: Ci sarebbe molto da dire.

BETTA (P.R.I.): ...purtroppo ci sarebbe molto, ma non c'è niente da dire, quindi noi possiamo solo constatarlo e basta. Io ho la speranza — dico speranza, non certezza — la speranza che questa legge possa essere approvata e che sia soprattutto approvata e inserita in sede nazionale nel nuovo statuto che si sta approntando nella regione Trentino-Alto Adige. Io penso che l'approvazione unanime di questo disegno di legge da parte nostra, dia anche una maggiore for-

za contrattuale alla Commissione dei 9, che attualmente sta a Roma per trattare questa e altre questioni inerenti la nuova formulazione dello Statuto della Regione. In questo disegno di legge noi avremo finalmente la possibilità, nello spirito proprio dell'art. 10, come diceva anche il relatore Uberti dell'Assemblea Costituente, abbiamo la possibilità di restituire alla popolazione del Trentino-Alto Adige una parte di quella ricchezza di cui viene privata, facendo una politica di reinvestimenti, restituendo l'energia a buon prezzo, gratuitamente, ecc. Non dobbiamo però dimenticare in futuro, non in questa sede evidentemente, i diritti dei comuni rivieraschi, perchè anche essi evidentemente hanno subito e subiscono, come tutta la popolazione in genere, dei gravi danni dalla creazione e dal funzionamento degli impianti idroelettrici.

Finora avevamo una possibilità, che non s'è mai realizzata, di intervenire anche in quel famoso settore dell'industrializzazione. Noi andiamo a romperci il capo per cercare di inventare dei provvedimenti che vadano bene per gli insediamenti industriali, e avevamo un'ottima possibilità, un'arma, cioè quella di dare gratuitamente o a bassissimo costo l'energia elettrica, e finora non è mai stato possibile. Con questa legge, se verrà approvata, io penso che anche in questo campo avremo modo di ben operare, avremo modo di incrementare quel fenomeno dell'industrializzazione, che a causa anche della geografia e della geologia della nostra regione e della urbanistica della nostra regione, non può evidentemente essere incrementata in forma così violenta, come in altre parti del nostro Stato. Io spero che questa legge venga approvata. È possibile, e sarà molto probabile anche, che essa non venga accettata *sic et simpliciter*

così, come l'abbiamo formulata noi e ci potranno essere anche delle varianti più o meno importanti. Certo che se la legge venisse respinta o venisse accettata solo in una forma che non desse ragione a quelle che sono le nostre aspirazioni, noi dovremo dire che ancora una volta lo Stato verso la nostra Regione usa un tono ingiusto e anche ingiurioso. Ingiusto perchè non dà quello che effettivamente spetta; ingiurioso perchè, come ho sentito anche da altri colleghi, questa non è la prima e probabilmente non sarà l'ultima legge-voto che parte da Trento e arriva a Roma e a Roma si ferma, muore, langue, ma comunque non viene accettata, non viene portata avanti. Questo è un sistema ingiurioso di trattare un'Assemblea come la nostra, che dopo tutto non fa delle leggi-voto solo così, per capriccio. Nel caso che questa legge non venga accettata integralmente, o nel caso che questa legge venisse in qualche modo sfalsata in quello che è il suo spirito, la nostra posizione sarà senz'altro ferma e sarà senza altro di critica al comportamento che ci verrà usato. Io sono contento che in questa occasione tutti i gruppi politici qua rappresentati siano d'accordo sulla presentazione. Mi auguro solo che altrettanto fermi e altrettanto d'accordo siano — e qui mi rivolgo soprattutto al gruppo di maggioranza e alla Giunta regionale in particolare — nel non accettare delle condizioni che ribadissero il comportamento che è stato usato finora con l'applicazione degli artt. 10 e 63. Io mi auguro che anche in quell'occasione tutti si possa essere compatti e uniti per far pesare la nostra voce e la nostra volontà in sede nazionale; una volontà e una voce che è poi la voce e la volontà e il desiderio delle popolazioni che noi rappresentiamo e che non chiedono in definitiva la carità, ma chiedono un ricono-

scimento di una parte dei diritti, di una parte dei danni che vengono loro provocati con questi impianti elettrici, ecc.

Quindi concludo dicendo che per le ragioni esposte e perchè — non per merito particolare, ma perchè facente parte della Commissione sugli artt. 10 e 63 — mi trovo presentatore di questo disegno di legge, daremo voto favorevole al disegno stesso.

PRESIDENTE: La parola al cons. Vaja.

VAJA (S.V.P.): Herr Präsident! Werte Kollegen! Ich glaube, daß ich, im Namen der Südtiroler Volkspartei sprechend, es mir leisten kann, sehr kurz zu sein.

Erstens, weil heute schon sehr ausführlich über diese Gesetzesvorlage gesprochen wurde, die eine Empfehlung ist, von der wir hoffen, daß sie bei der Zentralregierung und den zuständigen zentralen Behörden auch entsprechendes Gehör findet. Zum anderen glaube ich dies auch deshalb, weil dieser Begehrensgesetzentwurf dem Substrat der jahrelangen Aktionen der Südtiroler Volkspartei entsprungen ist. Es ist für uns eine besondere Genugung, daß alle im Regionalrat vertretenen Parteien hierin mit uns einig sind. Die Südtiroler Volkspartei hat schon seit über einem Jahrzehnt an diesem leidigen Problem gerührt; sie hat immer wieder zäh und hartnäckig darauf bestanden, daß uns das vom Art. 10 und 63 zugesagte Recht endlich zugestanden wird. Wenn wir die Einleitung zu diesem Gesetzentwurf lesen, dann stellen wir fest, daß uns dieses Recht effektiv und eindeutig zusteht. Was schon seinerzeit vom Berichtstatter bei der Verfassunggebenden Versammlung, Minister Corbellini, hierzu erklärt wurde, spricht eindeutig dafür, daß der Geist dieser Artikel tatsächlich derjenige war, für den wir schon

immer eingetreten waren. Leider wurde er jedoch jahrelang übersehen und nicht in die Tat umgesetzt. Es ist überflüssig, weiter zu begründen, wie sehr wir auf die endliche Überwindung dieser sorgenvollen, die Energiewirtschaft betreffenden Situation drängen, da ja alle hier Anwesenden sich eindeutig und klar dafür ausgesprochen haben.

Ich möchte nur noch eine gewisse Skepsis zum Ausdruck bringen, wozu mich meine Erfahrungen als Abgeordneter in Rom veranlassen. Denn wie dort die zahlreichen Votumsgesetze behandelt werden, habe ich persönlich miterlebt.

Ich möchte deshalb hoffen, daß unser Begehrensgesetz nicht eine nur platonische Demonstration bleiben wird, sonst wäre alles — entschuldigen Sie diese krasse Ausdrucksweise — praktisch gesehen ein Witz und es wäre überflüssig, daß wir hier zusammenkommen, um Votumsgesetze zu verabschieden. Ich bin also etwas skeptisch. Auf der anderen Seite hoffe ich jedoch, daß es diesmal vielleicht die einmalige Gelegenheit sein wird, um zu beweisen, daß es einem mit den bekundeten Absichten des guten Willens und der gerechten Behandlung der Wünsche der Bevölkerung unserer beiden Provinzen wirklich ernst ist. Ich richte daher an die großen nationalen Parteien, die ja auch hier vertreten sind und heute die Regierungsgewalt in der Hand haben, die Bitte, auch in Rom ihren Einfluß und ihre Macht entsprechend auszuüben. So glaube ich, daß wir mit diesem Akt die Mitglieder des Neunkomitees unterstützen, die ja darüber entscheiden werden, daß diese unsere Wünsche angenommen werden. Zum anderen glaube ich auch, daß darin ein positiver Ausblick in die Zukunft erblickt werden kann, weil wir wirklich konstruktiv und einig in Dingen sein können und dies heute hier in diesem Regionalrat

unter Beweis gestellt haben, dh. in Dingen, die das Fortkommen unserer Provinzen und der gesamten Region betreffen. Ich erblicke daher darin auch einen Fortschritt hinsichtlich einer Zusammenarbeit, die fruchtbringend sein wird, wenn sie sachlich und objektiv gehalten ist. Es ist deshalb nicht mehr notwendig zu sagen, daß die Südtiroler Volkspartei selbstverständlich mit aller Wärme und Eindringlichkeit zu diesem Gesetz ja sagen wird.

(Signor Presidente, egregi Colleghi! Ritengo che parlando a nome della SVP mi posso permettere di essere molto breve.

Anzitutto perchè oggi è stato esaurientemente discusso il tema di questa proposta di legge, un'aspirazione che noi speriamo trovi adeguata accoglienza presso il Governo centrale e le competenti autorità. Aggiungo anche che questa legge-voto è stata per lunghi anni alla base delle azioni della SVP e che è il frutto di questa attività. E' per noi una particolare soddisfazione il constatare che tutti i partiti rappresentati in Consiglio Regionale sono con noi d'accordo. La SVP ha incominciato già da un decennio a lavorare intorno a questo spinoso problema: non ha fatto che affermare e sostenere con ostinazione e tenacia che il diritto derivante dagli artt. 10 e 63 ci deve finalmente venir riconosciuto, effettivamente e indiscutibilmente. Se noi leggiamo l'introduzione a questo disegno di legge dobbiamo affermare che questo diritto ci spetta inequivocabilmente. Le dichiarazioni che a suo tempo sono state fatte dal relatore presso l'Assemblea Costituente ministro Corbellini sono la chiara conferma che lo spirito di questo articolo era effettivamente quello che sempre noi abbiamo sostenuto. Purtroppo però è stato per anni ignorato e non ha trovato pratica applicazione.

E' superfluo esporre ulteriormente le ra-

gioni per le quali noi insistiamo per giungere al superamento di questa situazione riguardante la produzione di energia elettrica nella Regione, perchè tutti coloro che sono qui presenti hanno chiaramente espresso il loro parere.

Soltanto vorrei ancora esprimere un certo scetticismo derivante dalle mie esperienze di deputato a Roma: ho personalmente sperimentato come a Roma vengono trattate le numerose leggi-voto che vengono presentate.

Vorrei pertanto sperare che la legge-voto di cui stiamo parlando non rimanga soltanto una dimostrazione platonica, altrimenti — e scusate la scioltezza di questo linguaggio — tutto si ridurrebbe ad una burla e sarebbe superfluo incontrarsi qui per approvare una legge-voto. Sono dunque, come vedete, un po' scettico al riguardo. D'altro canto però, non posso impedirmi di sperare che questa sia forse la volta buona, l'occasione cioè più unica che rara di poter dimostrare, attraverso così manifesti propositi di buona volontà e di intendimenti volti a soddisfare equamente alle legittime esigenze della popolazione di entrambe le nostre Provincie, quanto la faccenda ci stia seriamente a cuore. Mi rivolgo pertanto ai grossi Partiti nazionali, rappresentati essi pure in questa sede e che reggono oggi le redini del Governo, con la preghiera di voler convenientemente esercitare anche a Roma la loro influenza e il loro potere. Io credo, del resto, che questo nostro atto valga ad appoggiare i membri del Comitato dei Nove, che verranno chiamati a decidere sull'accoglimento delle richieste avanzate. Credo altresì che alla nostra iniziativa si possa guardare come ad una realistica prospettiva per il futuro, in quanto ci trova concordi nel voler tradurre in atto, in maniera veramente costruttiva, progetti che riguardano la evoluzione non solo delle nostre Provincie, ma di tutta la Regione. In tutto ciò vedo inol-

tre la possibilità di una progressiva quanto fattiva collaborazione, la quale potrà essere senz'altro vantaggiosa se la si manterrà su di un piano razionale ed obiettivo. E' ovvio dunque — non sarebbe neppure necessario ribadirlo — che la S.V.P. voterà con entusiasmo a favore di questa legge).

PRESIDENTE: La parola al consigliere Pruner.

PRUNER (Segretario questore - P.P. T.T.): Vorrei fare qualche precisazione a complemento di quanto è stato detto dal mio collega Sembenotti, in merito a questo disegno di legge-voto, qualche precisazione di ordine politico. Mentre diamo atto ancora una volta, come abbiamo fatto in sede di Commissione, della effettiva buona volontà dei componenti della Commissione e di tutti i gruppi politici di addivenire, come sono addivenuti, alla stesura di questo disegno di legge, dobbiamo pure nello stesso tempo precisare che nel caso in cui questo minimo di richieste formulate non dovesse essere accolto — e, ripeto, lo consideriamo un minimo di quanto è stato richiesto nelle varie fasi, in tutto lo sviluppo della politica di rivendicazione dei redditi ex art. 10 e ex art. 63 — diciamo che i 2 miliardi 400 milioni previsti come eventuali entrate a favore della Regione, costituiscono effettivamente il plafond più basso che accettiamo, in quanto il problema viene dibattuto in un momento conveniente, opportuno, e lo accettiamo proprio per non perdere l'occasione. E per riferirmi a quanto è stato detto da qualche oratore — e mi ricordo precisamente le espressioni del cons. Avancini, secondo le quali l'occasione attuale dovrebbe essere l'ultima e che eventualmente la risollevezione del problema dovrebbe o potrebbe essere effettuata fra chis-

sà quanti anni, addirittura vent'anni — noi diciamo invece che per parte nostra, e sono convinto anche per parte di altri gruppi politici che sostengono la difesa di questo particolare settore della nostra economia, ci riserviamo di iniziare immediatamente o riprendere immediatamente, come era nostro dovere, la iniziativa per una ulteriore continuazione della battaglia, allo scopo della rivendicazione dei nostri diritti. Questa precisazione mi sembrava opportuno doverla fare.

PRESIDENTE: La parola al cons. Parolari.

PAROLARI (P.S.I.U.P.): Credo non ci sia stata mai una discussione importante, senza che non siano stati toccati questi articoli nel passato. Mi richiamo a quanto ha detto il cons. Agostini, e io penso che siamo tutti scettici sull'esito che può avere una legge-voto, in quanto che nel passato, almeno per le esperienze che hanno i consiglieri di vecchia data, mai è passata. Ma io penso che si debba insistere nel chiedere ciò che si ha il diritto di avere, e che questo sia il momento ideale, il momento buono, come ha detto il cons. Pasquali, dato che si tratta di riprendere in visione, per causa del «pacchetto», il problema e l'abrogazione di questi due articoli con la sostituzione delle proposte che noi avanziamo. E' chiaro dunque che se vogliamo riuscire ad avere qualche cosa e a non essere ancora delusi, come ha detto il cons. Agostini, in primo luogo dovrebbe impegnarsi la Giunta, seriamente, quando presenta una legge-voto, la quale rappresenta l'espressione unanime di tutto il Consiglio. E mi pare che giustamente, come ha osservato e come anche ha indicato il cons. Raffaelli, dovremmo interessare i parlamentari della nostra regione, non solo, ma tutti i gruppi anche che non hanno parlamen-

tari in regione, per far sì che in questo momento intervengano per dare un aiuto, acchè questa legge-voto venga esaminata e non venga messa da parte come tutte le altre volte.

Perciò senza entrare nel merito, tenendo conto che non si farebbe altro che un atto di giustizia nel riconoscere alla Regione quei diritti che essa ha, dichiaro di dare il mio voto favorevole a questa legge.

(Assume la Presidenza il Presidente Bertorelle).

PRESIDENTE: Nessun altro è iscritto a parlare? No.

La parola all'assessore competente.

PANCHERI (assessore industria e commercio - D.C.): Io parlo solamente per portare il parere della Giunta. La Giunta non ha da rispondere agli oratori, perchè la legge è stata presentata dal Consiglio regionale, firmata poi ad tutti i gruppi. La Giunta si augura che effettivamente questa sia la volta buona per la definizione di questo annoso problema degli artt. 10 e 63 dello Statuto di autonomia. Nelle sue dichiarazioni programmatiche dello scorso febbraio, il dott. Grigolli, presentando il programma di questa Giunta monocolore, assicurava il Consiglio che la Giunta stessa avrebbe fatto tutto il possibile per definire, per portare in porto anche la vertenza dell'art. 10 e dell'art. 63, che dal 1950 quasi ogni anno veniva portata in discussione sui banchi di questo Consiglio regionale. Durante il '69, la Giunta ha dato tutto l'appoggio richiesto possibile alle iniziative che la Commissione, costituita *ad hoc* nell'estate scorsa, ha predisposto per accelerare una definizione della vertenza sia con l'ENEL che con gli autoproduttori. Come hanno detto i cons. Pasquali e Raffaelli, siamo forse arrivati al momento giusto, per-

chè, anche secondo me, se gli artt. 10 e 63 non verranno modificati in questa occasione, forse non troveremo più la strada per una soluzione del problema che sta tanto a cuore alle nostre popolazioni. Come avrete letto, c'è anche una norma transitoria che riguarda gli arretrati dovuti alla Regione ex art. 10: è previsto un importo di lire 1.000 ogni kWh nominale medio concesso; le lire 1.000 provengono dalla monetizzazione dell'art. 10 in 660 lire — era un calcolo fatto dai consulenti tecnici della Regione ancora nel '65 — e una parziale rivalutazione dell'attuale imposta regionale di 5 centesimi, pari a 340 lire, per un totale di 1.000 lire. Quando sarà presentata al Parlamento la legge costituzionale che proporrà la modifica dello Statuto di autonomia e in attesa dell'approvazione di queste leggi costituzionali, la Giunta regionale si farà premura di trattare con l'ENEL e con gli autoproduttori per definire questa cifra degli arretrati, dal 1961 ad oggi. Sarà poi discusso in Consiglio regionale come dovrà essere adoperato questo importo.

La Giunta quindi è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge-voto e si dichiara disposta a sostenere con decisione la volontà del Consiglio, sia come Giunta, sia come Giunta rappresentante un partito politico. E ringrazio tutti i consiglieri che hanno collaborato per l'elaborazione del disegno di legge-voto.

PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: è approvato all'unanimità.

Art. 1

Gli articoli 10 e 63 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono sostituiti dai seguenti nuovi articoli.

Metto in votazione l'art. 1: è approvato all'unanimità.

Art. 2

Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire gratuitamente alle Province di Trento e di Bolzano per qualsiasi uso, 300 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnarsi alla officina di produzione, o sulla linea di trasporto o di distribuzione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alle Province.

Le Province possono avvalersi gratuitamente della rete di trasporto e distribuzione dell'ENEL e delle altre imprese elettriche per poter prelevare dai produttori e consegnare ai distributori le potenze e l'energia a disposizione.

La potenza disponibile relativa all'impianto Avisio - S. Floriano viene attribuita per due terzi alla Provincia di Trento e per un terzo alla Provincia di Bolzano.

Il prezzo dell'energia di cui al primo e secondo comma, ceduta alle imprese distributrici è stabilito con decreto del Presidente della Provincia in cui si trovano gli impianti di distribuzione.

I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere annualmente alle Province lire 6,30 per ogni kWh di energia da esse non ritirata.

Le Province di Trento e di Bolzano hanno facoltà di modificare l'aliquota per kWh di cui al precedente comma con propria legge in misura proporzionale alle modifiche che verranno apportate al canone demaniale per le derivazioni d'acqua a scopo di produzione di forza motrice, od all'aumento dei numeri indici del costo della vita nei capoluoghi di provincia, pubblicati dall'ISTAT.

Metto in votazione l'art. 2: è approvato all'unanimità.

Art. 3

La Provincia di Trento e la Provincia di Bolzano sono preferite nella concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico previste nel piano generale di utilizzazione di acque pubbliche stabilito d'intesa tra Stato e rispettiva Provincia.

E' ammesso il consorzio di enti locali ed è ammesso lo scambio diretto di energia fra le imprese produttrici e distributrici, valendosi, se necessario, anche degli impianti di trasporto dell'ENEL e degli autoproduttori. E' ammessa pure la possibilità di determinare tariffe differenziate da quelle stabilite dal CIP.

I Comuni e i loro consorzi possono assumere direttamente o a mezzo di aziende speciali i servizi di trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica.

La relativa deliberazione deve essere comunicata all'ENEL e al Presidente della Giunta provinciale competente, unitamente all'invito a provvedere — entro i successivi due mesi — alla consegna degli impianti di trasporto, trasformazione e distribuzione necessari allo svolgimento del servizio assunto.

Il trasferimento degli impianti è disposto — entro il termine di cui al precedente comma — con decreto del Presidente della Giunta provinciale competente per territorio.

Un perito nominato dal Presidente del Tribunale competente stabilirà l'ammontare dell'indennità spettante all'ENEL applicando i criteri di valutazione adottati in sede di applicazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e successive modificazioni ed integrazioni.

Metto in votazione l'art. 3: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Norma transitoria

Per il periodo compreso fra il 1. gennaio 1961 e la data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, con propria legge, può stabilire un canone annuo in misura non superiore a Lire 1.000 per ogni kW di potenza nominale media di concessione nelle grandi derivazioni idroelettriche in esercizio sul suo territorio.

L'utilizzazione delle somme ricavate in base al comma precedente viene disposta dalla Regione d'intesa con le Province.

Metto in votazione la norma transitoria: è approvata all'unanimità. Chi prende la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

La seduta viene tolta dopo la votazione e rinviata al pomeriggio, per la discussione della legge sulla contabilità.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 38;

38 sì.

Il disegno di legge-voto è approvato.

La seduta è tolta e rinviata alle ore 15.

(Ore 12,35).

Ore 15,15.

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Trattiamo ora il *disegno di legge n. 40:*

« Norme sulla contabilità generale della Regione ».

La parola al Presidente della Giunta per la lettura della relazione.

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.):
(legge).

PRESIDENTE: La parola al cons. Pasquali per la lettura della relazione della III Commissione legislativa finanze e patrimonio.

PASQUALI (D.C.): *(legge).*

PRESIDENTE: La discussione generale è aperta. E' iscritto a parlare il cons. Pruner.

PRUNER (Segretario questore - P.P. T.T.): Signor Presidente, signori consiglieri, in questo disegno di legge si intende regolamentare la disciplina sulla contabilità generale della Regione. Vi dico subito quale è il nostro punto di vista: è una legge attesa da tanto tempo, che ci fa pensare che proprio dopo lunga gestazione queste nostre Dolomiti hanno partorito una ridicola legge, un ridicolo topo piccolo, che è proprio questo disegno di legge. Esso ha dei contenuti, che sulla base analitica hanno qualche vantaggio, ci sono delle modifiche che semplificano certe procedure, certi vantaggi in essa contemplati vanno riconosciuti, ma nel suo complesso questo disegno di legge, che costituiva un'attesa da parte di molti, espressa in varie circostanze nelle legislature passate, non è poi quello che meritava essere. Le innovazioni che erano state predisposte e proposte, addirittura ricalcavano delle pericolose innovazioni, tendevano a un certo accentramento di determinati uffici, e noi non possiamo fare altro che esprimere la nostra soddisfazione al fatto che infine, dopo varie discussioni, dopo ampia discussione, questa innovazione, questo emendamento al vecchio testo di legge è stato ritirato da parte del proponente, da parte della Giunta. E' stata quindi tolta al disegno di legge quella parte che noi ritenevamo essere parte negativa. Questo costituisce oggetto di riconoscimento valido, positivo, di soddisfazione da parte nostra. Tuttavia ci sono ancora altre sostanziali modifiche che vanno ritenute negative. Fra le tante

positive, esistono ancora alcune che sono da considerarsi da parte nostra non valide, che sono un regresso anzichè un progresso sul piano della semplificazione, della democratizzazione, sul piano della partecipazione dal basso al potere. E mi riferisco immediatamente a quelle che sono queste mancanze, quelle che sono le mancanze di questo tipo, ad esempio — e per questo abbiamo presentato un emendamento — l'accentramento del servizio di cassa dell'economato nelle mani dell'assessore, anzichè agli uffici dipendenti dall'assessorato. Noi abbiamo emendato un disegno di legge che pressappoco ritorna al vecchio testo del disegno di legge, cioè a quello attualmente in vigore, in maniera che il servizio di cassa ed economato rimanga alle dipendenze dell'assessorato per le finanze e patrimonio, divisione servizi amministrativi. Questo per una ragione di merito, che è inutile illustrare qui.

Non siamo poi convinti, nonostante i chiarimenti forniti in commissione, della bontà della modifica al settimo punto all'art. 2, dove si parla di trattazione degli affari concernenti il trattamento di attività e quiescenza del personale regionale e del personale degli enti pararegionali, competenza che viene con questo disegno di legge attribuita alla ragioneria generale anzichè all'ufficio del personale. Non riesco ancora a capire quali siano i reali motivi, il significato di questa innovazione, malgrado le spiegazioni fornite dal presidente, a sostegno della tesi che la trattazione degli affari concernenti il trattamento di attività spetta alla ragioneria, anzichè agli uffici del personale. Non vorrei essere troppo prolisso nello elencare quali sono le altre ragioni che ci fanno dubitare, non dico sulla bontà, perchè di bontà si può anche parlare, di questo disegno di legge, ma sulla validità della presentazione di un nuovo disegno di legge, che non tiene

conto che di minime innovazioni, perchè se innovazioni di un certo valore esistono sono di carattere negativo. Vorrei ancora parlare dell'articolo 42, dove viene addirittura instaurato un nuovo principio, cioè quello della eliminazione del sistema fino adesso adottato per quanto riguarda il servizio di tesoreria, che era basato, mi pare, se non proprio sull'istituto del concorso pubblico, almeno su quello della licitazione privata, e quindi viene introdotto un principio del tutto contrario, che consiste nell'autorizzare la Giunta ad affidare il servizio di tesoreria regionale a un istituto di credito qualsiasi, purchè sia di notoria solidità, mediante una semplice convenzione. Questo lo debbo ripetere perchè è una innovazione che peggiora il sistema sulla contabilità regionale.

Detto questo, io devo dare un giudizio globale sul disegno di legge, circa le innovazioni mancanti.

Tutti hanno atteso questa legge, nella speranza che potesse essere emanata con sostanziali modifiche, e viene presentato oggi un disegno di legge che manca addirittura completamente di quelle norme che dovrebbero essere alla base del controllo del denaro pubblico affidato agli enti regionali. Parlo di una decina di enti a partecipazione regionale, come società varie, consorzi, è inutile fare i nomi, parliamo di consorzi ortofrutticoli, parliamo delle aziende a partecipazione regionale, delle aziende regionali, che qui in questo disegno di legge non sono disciplinate. Può darsi che la on. Giunta, in questo crepuscolo regionale, non abbia nemmeno in animo di affrontare il problema, comunque chiedo se la Giunta regionale, tutte queste considerazioni a parte, ha intenzione di addivenire ad una disciplina del denaro regionale che è in amministrazione a queste aziende, di cui noi non sappiamo

nulla, del cui denaro a noi non viene a sufficienza reso conto, se non quando magari, come è accaduto in tantissimi casi, è troppo tardi. E' successo e succede che l'organo sovrano dell'ente regione viene a sapere dalla stampa di determinate situazioni che si sono create, che si sono verificate coll'andare del tempo, quando cioè è troppo tardi. Abbiamo avuto queste notizie e abbiamo quindi avuto l'amara sorpresa di vedere il denaro pubblico finito come è finito in tanti casi, e questo dispiace.

Questo è uno degli inconvenienti che preoccupano e che non è stato previsto in questo disegno di legge. E' vero che per questi enti ci sono le leggi specifiche; ogni ente e ogni azienda che è stata creata dalla Regione ha la sua legge, ha il suo statuto, ma in ordine a quella che è la propria gestione, in ordine a quella che è la propria amministrazione nell'interno dell'azienda stessa e per quanto riguarda una supervisione, per quanto riguarda una immediata possibilità di rendersi conto di quello che è lo sviluppo dell'azienda stessa sotto un profilo generale amministrativo politico, nulla è dato al Consiglio regionale poter sapere. Di questo in modo particolare noi ci rammarichiamo, della mancanza di questi strumenti, della mancanza di questi provvedimenti di legge che avrebbero dovuto trovar posto in questo disegno di legge. Sarà una questione un po' strana, sarà una richiesta forse un po' fuori posto la nostra, in questo momento politico, in questa circostanza, in cui sembra che quasi tutto l'apparato regionale, sotto un profilo amministrativo politico, passi ad altri enti. Siamo ancora costituzionalmente regione, siamo ancora in fase di amministrazione regionale, in tutti i campi portiamo la nostra parte di responsabilità e quindi io penso che, almeno sotto un profilo politico e formale, se non più sostanziale, perchè evidentemente quello

che succederà attraverso il «pacchetto» sarà questione anche di breve tempo, secondo quanto affermano alcuni, non possiamo ignorare questa competenza, questo grande compito che spetta a noi, di avere in mano gli strumenti per conoscere immediatamente, preventivamente, non dico in modo assoluto, ma almeno conoscere in tempo utile, quelle che sono le situazioni ben precise degli enti e delle aziende a partecipazione regionale. Questa è la grande carenza, questo è il grande vuoto che è stato lasciato in questo disegno di legge.

Per quanto riguarda invece tutta l'altra parte, relativa al trattamento di attività e quiescenza del personale regionale, per quanto riguarda il servizio di cassa, e l'economato, per quanto riguarda il servizio di tesoreria, per questi tre importanti aspetti che sono contenuti nel disegno di legge, io mi riprometto di riprendere il discorso in sede di discussione articolata.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Avancini.

AVANCINI (P.S.U.): Signor Presidente, sono già alcuni anni che nelle dichiarazioni programmatiche del presidente della Regione si fa cenno alla necessità di emanare una nuova legge di contabilità. Se non vado errato gli studi e i contatti sono iniziati tre anni fa e oggi io debbo dare atto alla Giunta regionale di aver portato finalmente questo disegno di legge all'approvazione del Consiglio. Si è trattato naturalmente di un lungo lavoro e, come appare dalla relazione del Presidente e dalla relazione dell'ing. Pasquali, dalla relazione della Commissione, è evidente che si tratta quasi completamente di norme tecniche e io credo doveroso, dal momento che si tratta di un disegno di legge quasi completamente

tecnico, di dare atto al dott. Mauro dell'impegno personale che egli ha avuto nello stilare questo disegno di legge, anche con numerosi contatti in sede romana. Indubbiamente con questo disegno di legge si portano delle novità utili per lo snellimento dell'amministrazione regionale, per lo snellimento della burocrazia. Già la Regione è stata all'avanguardia nel dare attuazione alle norme stabilite dalla legge statale del 1. marzo '64, n. 62, che ha stabilito, dice la relazione dell'ing. Pasquali, una nuova strutturazione del bilancio statale; e penso che la nostra regione sia stata veramente alla avanguardia nel dare attuazione ancora al bilancio del 1965, nel dare attuazione a questa legge per quanto riguarda i capitoli di spesa, per quanto riguarda l'impostazione di bilancio. Ora abbiamo anche la legge sulla contabilità, che insieme indubbiamente costituisce uno strumento valido per snellire, nel limite del possibile, la nostra burocrazia. E superato l'ostacolo dell'art. 1, che è stato oggetto anche da parte nostra, e da parte mia in particolare di discussione in Commissione. Superato l'ostacolo, con la proposta formulata dal Presidente della Giunta e accolta da tutti i commissari in sede di Commissione, per lo meno accolta da parte mia, superato quell'ostacolo, mi pare che altri ostacoli, tali da farci assumere un atteggiamento negativo, non ce ne siano.

Rimane qualche cosa ancora in qualche articolo, che io brevissimamente adesso dirò. Per quanto riguarda l'art. 12 lei, signor Presidente, dice che trattasi di una norma di carattere eccezionale. Io non direi che si tratti di una norma tanto eccezionale, perchè ci siamo trovati più volte in difficoltà. Se lei pensa al bilancio 1965, che è stato approvato dal Consiglio nel mese di maggio, quando l'esercizio provvisorio era scaduto il 30 di aprile, ed è ritornato approvato dal Governo nel mese di

giugno, se lei pensa solo a questo, si rende conto che non è tanto provvisorio il ricorso all'esercizio provvisorio, cioè un esercizio provvisorio scaduto. E pertanto è da apprezzarsi questa norma che ci servirà ancora se la Regione resterà in piedi, e come resterà in piedi vedremo: vedremo se si tratta di un crepuscolo, di un'alba o di un'aurora. Dico però che fino adesso questa norma l'abbiamo trovata nel nostro cammino parecchie e parecchie volte.

Vorrei chiedere una spiegazione, signor Presidente, per quanto riguarda l'art. 28, dove si richiede una situazione trimestrale degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati per le spese inerenti alle funzioni di cui parla l'articolo, cioè dei funzionari delegati. Non le sembra troppo pesante questo rendiconto trimestrale? Non ritiene che questo rallenti quella che è l'attività amministrativa ed appesantisca la burocrazia? Invece bene per quanto riguarda l'art. 29.

Una certa discussione si è aperta sull'art. 32, là dove dice che la firma dei mandati è demandata al Presidente della Giunta regionale e al ragioniere generale. Io avevo sostenuto la tesi che per un maggiore controllo politico, per una maggiore conoscenza, fosse lasciata anche la firma dell'assessore alle finanze. Io non ritengo di presentare un emendamento a questo proposito, perchè abbiamo già parlato in Commissione; se però lei avesse pensato di rivedere la sua posizione e se nella replica potrà dire qualche cosa in proposito, in sede di discussione articolata potrei anche pensare di presentare un emendamento.

Un altro discorso riguarda l'art. 37 per le spese di ufficio, per quanto riguarda l'economista. Anch'io sarei d'accordo con il collega Pruner che l'economista fosse alle dipendenze dell'assessorato e non alle dipendenze dell'as-

sessore. In questo senso penso che presenteremo un emendamento, insieme con il collega Pruner, in quanto l'ufficio dell'economista fa parte integrante dell'assessorato e non si vede perchè non possa essere alla dipendenza dello assessorato.

Per quanto riguarda il servizio di tesoreria, io non sarei d'accordo con il collega Pruner, e penso che questa norma, cioè che il servizio di tesoreria regionale può essere affidato a un istituto di credito di notoria serietà mediante convocazione, ecc., che sia una norma valida che può snellire . . .

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.):
(*Interrompe*).

AVANCINI (P.S.U.): Va bene, la convenzione, d'accordo.

Quindi ritengo che questa norma torni di utilità per l'amministrazione regionale, per ragioni ovvie, che è inutile qui dire e ripetere.

Mi pare quindi che, superato l'ostacolo all'art. 1, noi possiamo già preannunciare il nostro voto favorevole a questo disegno di legge, e gradiremmo però che fosse accolto lo emendamento che noi abbiamo preannunciato e che anche in sede di Commissione non ha trovato la Giunta regionale in posizione di rigidità.

Per quanto riguarda le partecipazioni regionali, mi pare che dal punto di vista tecnico, ha spiegato il dott. Mauro in Commissione, non è possibile inserirle in un disegno di legge di questo tipo; tuttavia rimane aperto il problema e penso che la Giunta ci dirà qualche cosa in proposito, perchè veramente l'amministrazione si è sempre trovata a disagio con queste compartecipazioni. Io personalmente sono del parere che meno la Regione compartecipa, meglio è, perchè ci siamo sempre

trovati in difficoltà con le partecipazioni, ma d'altra parte mi rendo conto che non è possibile estraniarsi da tutto. Questa è una materia che senz'altro va regolamentata e direi che andrebbe meglio concentrata in un unico organo, concentrata in un unico assessorato, forse concentrata nelle mani del presidente, perchè così è molto dispersa nei vari assessorati, per cui il vero e proprio responsabile non si trova, perciò molto spesso le cose non vanno troppo bene; non si sa che cosa avvenga in questi enti nei quali noi siamo presenti, non si sa quale degli amministratori deve rispondere, molte volte non sappiamo nemmeno quali sono i nostri rappresentanti, perchè si tratta spesso di piccoli enti dove le cose vanno per le lunghe, i consigli d'amministrazione non si rinnovano, e pertanto ritengo proprio che questa sia una materia che vada seriamente presa in considerazione e regolamentata da parte del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: La parola al cons. de Carneri.

de CARNERI (P.C.I.): Questo disegno di legge, signor Presidente e signori consiglieri, indubbiamente si instaura su una situazione molto carente, molto arretrata dal punto di vista legislativo, in ordine appunto alla contabilità regionale. Che ci fosse e ci sia la necessità di revisionare, di riformare i criteri e le leggi che presiedono la contabilità regionale, su questo tutti i consiglieri sono d'accordo, anche perchè, nel corso di questi anni, è appunto sopravvenuta la riforma statale, la quale, suddividendo le varie voci, le varie materie e instaurando il criterio delle spese correnti, era necessario che la Regione, anche appositamente, con legge, introducesse il nuovo criterio, il nuovo orientamento. C'è da lagnarsi innanzi tutto però come questa materia sia af-

frontata — come ha detto il collega Pruner — nel periodo del crepuscolo della Regione, ed effettivamente viene affrontata proprio quando la grande massa delle competenze e anche dei mezzi finanziari della Regione sono in prospettiva destinati a confluire nelle province, svuotando quindi l'ente regione delle sue potestà e dei suoi poteri di intervento. Ad ogni buon conto questa è la situazione, la Giunta adesso si è mossa, ed esaminiamo in sede di discussione generale questo strumento legislativo alla luce appunto dei criteri informativi cui esso si ispira. Dico subito che per quanto riguarda il nostro gruppo, noi non possiamo condividere l'impostazione fondamentale che è contenuta nello strumento. C'è da porsi questa domanda: un disegno di legge di questo tipo è in grado di affrontare e di risolvere il problema della esasperante lentezza con cui l'ente autonomo agisce, dell'accumularsi dei residui passivi, del crearsi in mezzo all'opinione pubblica, in mezzo a migliaia di cittadini di uno stato di disagio e spesso di irritazione, appunto per le lungaggini burocratiche, per i ritardi, per i viaggi fatti a Trento per snellire questa o quell'altra pratica, ecc. ecc.? E' questo disegno di legge all'altezza della domanda pubblica, della domanda collettiva, della domanda dei cittadini? Io non contesto che questo disegno di legge contenga delle proposte tecnicamente bene elaborate, dico però che questo disegno di legge è inficiato alla base, nel senso che anche con questi determinati emendamenti, con questi determinati cambiamenti, la sostanza non muta.

E' una tendenza, quella che si constata nello strumento legislativo, è una tendenza a razionalizzare sì, ma prevalentemente anche a seguire la vecchia linea accentratrice della Regione e quindi anche a razionalizzare questo centralismo, ma non a invertirlo, non a inve-

stire la collettività nelle sue varie articolazioni sociali, pubbliche, che evidentemente non sono date solo dalla Regione e dalle Province, ma sono date anche, e vorrei dire soprattutto, dai comuni, dai consorzi dei comuni, dagli enti locali, dalle periferie, dai consorzi di valle, ecc. Questo è un tipo di argomentazione che io voglio portare avanti.

Se si ragiona in termini esclusivamente tecnici, rilievi di carattere tecnico penso che non se ne debbano trovare, salvo qualche questione marginale, che poi mi riserverò di portare avanti in sede di discussione articolata. Tuttavia un disegno di legge di questa natura tecnica, ma anche di questa importanza politica, va visto appunto sotto il profilo politico.

Non si può ipotizzare una riforma di tipo di contabilità che vada separata da una politica più generale dell'ente pubblico. Il nostro statuto di autonomia afferma un principio, che è il principio della delega di funzioni amministrative ai comuni e agli altri enti locali, come consorzi dei comuni, Province — e quella è stata in parte attuata — ecc. Se l'ente pubblico, la Regione, sviluppa per il futuro, ma non ha sviluppato in passato, questa politica di responsabilizzazione degli enti locali, delegando ad essi le funzioni amministrative e i mezzi finanziari relativi in materia di agricoltura, in materia di lavori pubblici, in materia di turismo, ecc. ecc., allora effettivamente gli stessi enti locali, gli organismi democratici che sono alla periferia possono effettivamente essere più vicini al cittadino, possono effettivamente agire amministrativamente in connessione con le esigenze locali, anche per il fatto ovvio che i comuni necessariamente sono più a contatto con le popolazioni che non la Regione, la quale è collocata in un territorio di 11 mila e passa kmq. e che riguarda una popolazione che supera le 800 mila unità.

Ecco quindi il ragionamento di ordine politico che io pongo a base della critica che viene dal nostro gruppo mossa a questo disegno di legge. Cioè in sostanza ci si muove nel vecchio alveo e nell'ambito di questo alveo ci sono le razionalizzazioni, e penso che qualche snellimento di procedura ci sarà; per conto mio approvo anche la maggiore responsabilizzazione di funzionari delegati, in modo che essi possano pagare rapidamente per quanto riguarda i bacini montani, per quanto riguarda la ricostituzione del patrimonio forestale, ecc., possano pagare senza eccessive burocrazie e lungaggini. Però, ripeto, l'alveo è sostanzialmente quello. La politica di attuazione dell'art. 14 dello Statuto e di altri articoli, che riguardano pure la responsabilizzazione degli enti locali, questa politica non è stata fatta e non traspare neanche dall'impostazione che viene data in questo disegno di legge. Da ciò io devo dedurre che se la pratica per concludersi richiede mettiamo un anno di tempo, o due anni di tempo, risparmieremo, non so, due mesi. E' sempre qualcosa, però l'ammassarsi dei problemi, l'accavallarsi dei problemi, l'aggravarsi dei residui passivi e l'aumento del malumore delle popolazioni, le quali hanno il diritto di richiedere che un ente autonomo da esse eletto sia sollecito, sia snello, sia svincolato da eccessivi formalismi, da eccessive burocrazie, a queste esigenze evidentemente con questo strumento non si fa fronte.

Ecco quindi le ragioni per le quali il nostro gruppo non può essere favorevole al disegno di legge. Inoltre io mi sono più volte intrattenuto, in sede di discussione di leggi regionali, anche su una determinata tecnica legislativa, e dico che è ora di finirla di continuare a richiamare leggi regionali quando si fa una legge di riforma o di pseudo riforma o comunque di rielaborazione della materia;

è ora di finirla, quando si fa questa rielaborazione globale, di richiamare l'articolo tale di un'altra legge, la quale potrebbe poi anche essere abolita nello articolo unico.

A un certo punto, se si fa una rielaborazione globale della materia, la rielaborazione deve essere contenuta dall'A alla Z nella nuova legge e non richiamare un'altra legge regionale già sorpassata e già tagliata fuori, altrimenti un cittadino qualsiasi deve farsi una raccolta di codici alta così, per poter consultare una norma che gli interessa. Perché, essendo richiamata un'altra legge, deve comprare un altro codice, vedere quella legge, che magari ne richiama un'altra. Diventa la solita storia, che purtroppo è applicata nel Parlamento in una maniera ormai sistematica e alla fine nessuno ci capisce più niente, e uno che deve consultare un articolo di legge deve comprare una serie di codici, di leggi, di Lex, proprio in conseguenza di questa errata impostazione legislativa. Quindi dal punto di vista proprio formale, l'emendamento della Commissione...

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.):
Questa legge abroga la precedente.

de CARNERI (P.C.I.): Sì, ma l'emendamento recato dalla Commissione all'art. 1 richiama una norma legislativa di legge regionale...

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.):
(Interrompe).

de CARNERI (P.C.I.): Va bene. Allora lo si riproduca invece di richiamarlo, così almeno si ha lo specchio esatto, completo di tutto, senza richiamare altre norme. Ma siccome purtroppo la questione è stata più volte sollevata e non è mai stata tenuta presente, ritorno alla

carica per sottolineare la necessità che la legge sia una legge completa, autosufficiente, che non debba a un certo punto richiamare altre leggi e quindi seminare ulteriore confusione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Sehr geehrter Herr Präsident! Ich möchte an dem Punkt weiterfahren, an dem mein Vorredner seine Ausführungen beendet hat. Ich bin mit der Formulierung dieses Gesetzes sehr zufrieden, denn gewöhnlich wird ein Gesetz verabschiedet, das immer wieder abgeändert wird, so daß schließlich drei oder vier Gesetze in einer bestimmten Sache vorhanden sind und es sehr schwierig ist, sich bei einer genaueren Überprüfung Klarheit zu verschaffen. Dieses Gesetz hat jedoch den Vorteil, daß es einheitlich ist und die vorhergehenden abschafft.

Wir sind alle der Meinung, daß es notwendig war, dieses Gesetz über die Rechnungslegung der Region wiederum zu überarbeiten und zu verbessern, um es dem heutigen Entwicklungsstand anzupassen. Wir wissen, daß in der letzten Zeit aufgrund moderner und besserer Erkenntnisse die verschiedenen Budgets anders aufgebaut werden. Betrachten wir z.B. die Haushaltspläne des Staates, der Provinz oder auch unseren eigenen, der seit zwei Jahren anders aufgestellt wird. Deshalb müssen auch die Gesetze nach diesen neuen Kriterien und Grundsätzen ausgerichtet werden und ich finde es richtig und angebracht, daß dieses unser Gesetz nun endlich den neuen Gegebenheiten Rechnung trägt.

Wir als Vertreter der Südtiroler Volkspartei hatten wegen der Formulierung des Art. 1 einige Bedenken und wir haben dieselben auch in klarer Form in der Kommissionssitzung vorgetragen.

Wir waren nicht damit einverstanden, daß laut Art. 1 eine Entscheidung in dem mit diesem Gesetz geregelten Sachbereich allein vom Präsidenten abhängig sei, so daß jede weitere Verhandlung auf politischer Ebene — sollte eine Neubildung des Regionalausschusses zustandekommen — vorweggenommen wird und deshalb nie der Anspruch erhoben werden kann, einmal konkret mitzureden. Nachdem, wie ich im Scherze gesagt habe, höchstwahrscheinlich kaum Aussicht besteht, daß einmal ein Vertreter der Südtiroler Volkspartei Präsident der Region sein wird, müßte die Möglichkeit zur Mitsprache gegeben werden, damit diese Angelegenheit auch in die politischen Verhandlungen miteinbezogen werden kann.

Unterbrechung.

DALSASS (S.V.P.): Wir hatten vorgeschlagen, den Art. 1 so zu formulieren, daß das Rechnungsamt dem Assessor für Finanzen und Vermögen unterstellt werde. Nun wurde in der gesetzgebenden Kommission ein Kompromiß gesucht und auch gefunden; die vorliegende Formulierung ist vom Herrn Regionalausschußpräsidenten vorgeschlagen worden, die wir auch akzeptiert haben.

Bei allen übrigen Artikeln sind mehr oder weniger angebrachte Änderungen vorgesehen, die wir als gut und angebracht bezeichnet haben.

Ich möchte noch einen Artikel behandeln, über den bereits Kollege Pruner, wenn ich nicht irre, gesprochen hat, und zwar betrifft es den Kassen- und Ökonomatsdienst. Laut Art. 37 soll für den Kassen- und Ökonomatsdienst der Assessor für Finanzen zuständig sein. Ich weiß nicht, ob sich die bisherige Handlungsweise bewährt hat.

Bei Überprüfung des vorhergehenden Gesetzes konnte ich feststellen, daß an dieser

Bestimmung an und für sich nichts geändert wurde. Das sich schon jahrelang in Kraft befindende Gesetz ist genauso formuliert wie der Art. 37 dieses neuen Gesetzentwurfs. Wenn gesagt wird, daß sich diese Methode nicht bewährt habe, könnte ohne weiteres ein Abänderungsvorschlag eingebracht werden, so daß dieser Kassen- und Ökonomatsdienst nicht mehr in die Abhängigkeit des Assessors, sondern in jene des Assessorats gestellt wird, so wie — das gebe ich ohne weiteres zu — gewöhnlich sämtliche Ämter dem Assessorat und nicht dem Assessor zugeteilt werden. Aber bitte, ich habe an dieser Formulierung nichts auszusetzen, außer, wie gesagt, daß sich diese Methode nicht bewährt hat. Im übrigen haben wir diese Abänderung des Gesetzes im großen und ganzen richtig und gut befunden und wenn die Formulierung so bleibt, wie sie in der Kommission genehmigt worden ist, wird auch unsere Fraktion diesem Gesetzentwurf zustimmen.

(Egregio signor Presidente! E' mia intenzione riprendere il discorso dal punto in cui lo ha concluso il precedente oratore. Tutto sommato sono molto contento della formulazione di questa legge, poichè di solito succede che si vota una legge poi la si modifica lasciando però in vigore anche la prima; quindi si procede ad una seconda modifica e magari ad una terza e ad una quarta, cosicchè alla fine vi sono tre o quattro leggi tutte vigenti sulla stessa materia, e presentandosi la necessità di un attento vaglio della legge, non si riesce più a raccapezzarsi. La legge in questione ha, per contro, il vantaggio di abrogare quelle precedenti e di restare unica, data la esauriente formulazione del suo testo.

Era infatti concorde parere di tutti noi che fosse necessario rielaborarla questa legge,

concernente la contabilità generale della Regione, vale a dire migliorarla adeguatamente alle attuali esigenze. Sappiamo che in questi ultimi tempi i vari bilanci sono stati compilati sulla base di criteri senz'altro più validi e moderni. Basti, in merito, guardare ai bilanci dello Stato, a quelli delle Province, nonchè al nostro stesso bilancio regionale, per constatare quanto si differenzino da quelli passati. E' ovvio e necessario, pertanto, che anche le leggi vengano adattate ai nuovi criteri e ai nuovi principii, così come si è appunto proceduto nei confronti della legge in questione.

Noi, quali rappresentanti della S.V.P. esternammo, a suo tempo, in sede di Commissione alcuni nostri dubbi relativi alla formulazione dell'art. 1, facendo chiaramente presente come non fossimo d'accordo sulla stabilita formulazione, a norma della quale l'intera materia, ovvero il complessivo ordinamento dell'articolo di questa legge dovesse essere competenza unica del Presidente, in quanto ciò avrebbe precluso — in caso si fosse giunti alla formazione di una nuova Giunta regionale — avrebbe precluso, ripeto, qualsiasi ulteriore trattativa su piano politico. Dato che, come dissi scherzando, le prospettive che un rappresentante della S.V.P. divenga una volta o l'altra, Presidente della Regione sono pressochè nulle, doveva essere concessa la possibilità di poter, se necessario, aver voce in capitolo sulle decisioni, di poter esporre concretamente le proprie ragioni, vale a dire la possibilità appunto di poter trattare la materia anche su piano politico.

Interruzione.

DALSASS (S.V.P.): Avevamo proposto di formulare l'articolo 1 in modo che l'ufficio ragioneria della Regione venisse a dipendere

dall'Assessorato per le Finanze e il Patrimonio. In seno alla Commissione legislativa si è giunti ad un compromesso, in seguito al quale il Presidente della Giunta regionale ha proposto quest'altra formulazione che noi abbiamo accettata.

Abbiamo altresì accettato, considerandole valide e convenienti, anche le non molto importanti, le modifiche previste per tutti gli altri articoli.

A questo punto vorrei dire qualcosa sull'art. 37 concernente il servizio cassa ed economato, del quale — se non erro — ha già parlato il collega Pruner. A norma di detto articolo la materia è stata finora di competenza dell'Assessore alle Finanze, e non potrei asserire che tale prassi si sia dimostrata finora efficace. Riesaminando il testo della vecchia legge, vigente ormai da anni, ho potuto constatare come nel nuovo disegno di legge detta formulazione sia rimasta invariata rispetto all'altra. Riconoscendo che il sistema finora adottato si è mostrato inefficace, nulla vieterebbe di presentare in merito una proposta di modifica, affinché il servizio cassa ed economato divenisse competenza dell'Assessorato anziché dell'Assessore; in altre parole uniformarsi alla consueta procedura secondo la quale tutti i servizi vengano, come si sa, normalmente assegnati appunto all'Assessorato e non già all'Assessore. Comunque, eccettuata l'osservazione sull'anzidetto sistema che, come detto, ritengo inefficace, non abbiamo nulla da obiettare su questo disegno di legge, e qualora non ne venga modificata la nuova formulazione, già approvato dalla competente Commissione, voteremo a favore anche noi della S.V.P.).

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? Allora do la parola al Presidente della Giunta.

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.): Prima di tutto vorrei fare una questione di cornice relativa a questa legge. Io non so se si pretenda troppo da questo disegno di legge o se si volesse pretenderlo, perchè questo timore mi viene dopo avere sentito i discorsi e del cons. Pruner e del cons. de Carneri. Mi pare che il cons. de Carneri, quando si è riferito al vecchio alveo entro il quale scorrerebbero, sia pure in un'impostazione più razionalizzata, queste norme, abbia voluto attribuire a questa legge compiti e finalità che essa non può avere; essa è essenzialmente — e non poteva essere diversamente — una legge di razionalizzazione delle situazioni, che peraltro per molti aspetti, se vogliamo, è entro un vecchio alveo, che è quello della legge di contabilità dello Stato, che comunque deve costituire un quadro di riferimento obbligatorio, e semmai possiamo insieme lamentarci che la legge dello Stato porti la data del 1923 e che gli studi finora fatti abbiano soltanto portato a livello degli studi e non al livello di una realizzazione conseguente. Questo che noi abbiamo fatto è uno sforzo di razionalizzazione, che peraltro non poteva comportare compiti o prospettive tipiche di programmazione o di strutturazione di rapporti fra enti, al quale discorso portava l'impostazione ora seguita dal cons. de Carneri. Nè io ritengo sia da cogliere l'impostazione fatta dal cons. Pruner, quando mi parla di un regresso che si sarebbe registrato. Questa è una struttura che noi ci diamo, per rendere il più possibile snello il nostro apparato di impostazione del bilancio per tutti i necessari momenti di verifica e di controllo. E questo quindi avviene, cons. de Carneri, indipendentemente dal momento nel quale questo disegno di legge viene portato all'attenzione in Consiglio regionale. Lei ha parlato di crepuscolo della Regione, ma dico che la Regione

prima o dopo il crepuscolo, quale che sia il momento, quale che sia la sua dimensione anche di ordine finanziario di bilancio, deve in ogni caso preoccuparsi di darsi uno strumento idoneo a regolamentare quella che è l'impostazione propria di bilancio. Lo ha fatto adesso; lei potrà dire che è un po' tardi, ma io dico che le altre regioni a statuto speciale in questo momento fanno soltanto riferimento alla legge di contabilità dello Stato, che si sono limitate a recepire. Credo quindi che non abbiamo niente da lamentare e che possiamo prendere atto di essere abbastanza avanzati dal punto di vista di questa ricerca di razionalizzazione dei meccanismi, i quali, cons. Pruner, ci sono e sono evidenti dal punto di vista della semplificazione di talune situazioni, sempre, ripeto, nell'ambito di quella che è una cornice necessaria di riferimento della legge di contabilità dello Stato. Quando noi diciamo, ad esempio — e io mi riferisco casualmente a certi articoli — che il trasporto dei residui attivi o passivi viene disposto con delibera della Giunta, evitando il decreto del Presidente della Giunta regionale, sono centinaia e centinaia di carte che a fine d'anno occorre preparare e firmare.

Quando per le spese, delle quali può essere determinato in modo preciso e definito l'ammontare, diciamo che basta la delibera di impegno della Giunta senza decreto del Presidente, indichiamo e compiamo un fatto di semplificazione della situazione. Quando si attribuisce alla competenza degli assessori la liquidazione delle spese, senza che occorra delega specifica da parte del Presidente, anche questo è un fatto di semplificazione della situazione. Così dicasi per altri fatti che potrei ancora citare, dico solo i principali.

Quindi, da questo punto di vista, cioè di rendere più sollecite le situazioni, dal punto

di vista del meccanismo, sicuramente questo è un passo in avanti, il che non ha, cons. de Carneri, riferimento col discorso che lei ha fatto sulla lentezza dell'apparato burocratico, almeno non lo ha in tutto, perchè quando fa riferimento al discorso dei residui passivi, non può fare riferimento a una legge di contabilità. Perchè la legge di contabilità non ha riferimento a questo fatto e non può averlo, in senso almeno determinante.

In senso determinante invece possono averlo altre situazioni, quali sono l'approvazione del bilancio regionale tempestivamente, qual è l'approvazione di determinate leggi di spesa nei primi mesi dell'anno finanziario, quali sono altre situazioni, che evidentemente provocano la messa in moto di meccanismi, alla fine dei quali c'è sì un momento nel quale questa legge di contabilità diventa significativa, ma che di per se stessa questa legge di contabilità non è chiamata nè a predeterminare, nè a razionalizzare. Quindi il discorso occorre dimensionarlo nella portata giusta.

Vengo ora ad alcuni aspetti particolari delle osservazioni fatte, e dico subito che c'è un articolo — il 37, mi pare — al quale ci si è riferiti da varie parti con vari giudizi.

Non faccio una guerra per questo articolo 37, e se si preferisce che i servizi di cassa ed economato siano alle dipendenze dell'assessorato anzichè dell'assessore, come mi sembrava più pertinente, io non ho difficoltà ad accettare una proposta di questo genere, anche se, come ha detto il cons. Dalsass, qui non ci sono fatti innovativi rispetto a quello che c'era precedentemente. Chiederei solo che fosse mantenuto il testo attuale, essendo stato studiato parola per parola anche con tecnici ed esperti al fine di far vistare la legge dal Governo. Per quanto riguarda il tema che ha citato il cons. Pruner, quello relativo al servizio di

tesoreria, dico che noi ci siamo comportati in questo modo: siamo passati da un meccanismo di licitazione a un meccanismo di trattativa privata, per il fatto che esiste un cartello bancario; ed è chiaro che, al fine di determinare l'interesse attivo da assegnare alla Regione sulle giacenze, tutte le banche avrebbero dovuto collocarli sullo stesso piano. Questo evidentemente non avrebbe consentito di per sé una possibilità di scelta, perchè tutte sarebbero state allineate formalmente e necessariamente sullo stesso piano, mentre invece si sarebbe dovuta verificare una ipotesi di scelta tra questi diversi istituti di credito.

Una certa differenza si è dovuta riscontrare nelle spese per i servizi di tesoreria, che un istituto rispetto ad altro avrebbe potuto indicare come più ridotte, con ciò consentendo di far operare una scelta da parte della Regione. Questa considerazione ci ha ridotti, anche nella precedente legislatura e con la precedente Giunta, quando si è trattato di stabilire la convenzione con gli istituti di credito per i servizi di tesoreria, ad attenerci a questo metodo, alla trattativa privata.

Il che ci porta a dire che tanto fa scegliere allora il metodo della trattativa privata, anche per un'altra ragione: perchè, implicando i servizi di tesoreria una disponibilità di sportelli periferici, evidentemente un istituto di credito di portata nazionale, da me interpellato, che avesse fatto o che volesse fare una differenziazione significativa nelle spese per il servizio di tesoreria, se lo vedrebbe assegnato con sicurezza, mancando per altro di quelli che sono i riferimenti appunto periferici. Il che ci porta a dire che preferibilmente questo discorso di alternativa dovrà riferirsi evidentemente a istituti di provata solidità e con tutte le formalità necessarie alle quali corrispondere. Per altro è chiaro che ci

sono dei passaggi obbligati di verifica di legittimità ai quali nessuno può sottrarsi e che sono giusti e doverosi, ma dovrà tener conto anche questo discorso nella sua impostazione, del fatto che esistono istituti di credito, soprattutto locali, i quali hanno quella disponibilità di sportelli periferici, e in definitiva mi pare abbastanza logico che, senza precludere possibilità per nessuno, ma guardando comunque agli interessi degli istituti di credito locali che in definitiva muovono soprattutto l'economia locale, mi pare che questa valutazione preferenziale anche nel meccanismo per gli istituti di credito locali, sia più che legittima e più che logica, sempre, ripeto, nell'ambito di quello che è pertinente, possibile, legittimo da farsi, e, ripeto, dopo aver constatato che la precedente esperienza, che poteva essere dal punto di vista ottimale, teorico, la migliore, di fatto non poteva essere concretata e non poteva avere alcun seguito concreto.

C'è poi una osservazione fatta dal cons. Avancini, relativa all'art. 12. Questo riferimento alla eccezionalità ha riferimento, evidentemente, al fatto che ove fosse scaduto lo esercizio provvisorio, senza che sia intervenuta l'approvazione di bilancio, l'amministrazione regionale può effettuare spese per la parte corrente. Ciò si riferisce evidentemente al fatto che sia passato il termine dell'esercizio provvisorio, praticamente quello del 30 aprile, questo articolo ci consente di muoverci per la parte attinente al funzionamento degli uffici, non per altre spese evidentemente, anche oltre questo termine, appunto in dipendenza di una ritardata approvazione del bilancio e quindi di una piena accettazione di formalità, formalmente definita. In ordine all'obbligo previsto dall'art. 28, io non vorrei che esso venisse ampliato oltre il suo significato, cioè noi chiediamo alle Province, rispetto a leggi a loro

delegate, che trimestralmente ci venga fatta questa relazione, il che implica solo che ci si dica quale è lo stato di attuazione di quelle leggi che praticamente ci si riferisca qual'è la cifra degli impegni assunti su quelle leggi.

E' un mezzo per la Regione di tenersi aggiornata sulle situazioni di leggi regionali delegate alle Province, quindi con un ovvio compito di seguire la sorte e lo sviluppo di tali leggi, ma senza che questo comporti, da parte delle Province, un meccanismo esasperato di rendiconto, perchè ciò che a noi interessa ottenere di questo articolo è solo la definizione di una cifra dello stato di impegni sulle singole leggi.

Per quanto riguarda l'art. 32 rimango della mia opinione, cioè che il mandato di pagamento sia firmato solo dal Presidente della Giunta o da chi lo sostituisce e dal ragioniere generale, non essendo necessario un giudizio e la doppia firma come si ha attualmente, a livello politico, del Presidente e dell'assessore alle finanze, perchè questa è una complicazione dal punto di vista burocratico, e siccome questa legge ha un compito di semplificazione, riteniamo che come avviene a tutti i livelli, sia necessario, sia possibile, comunque sia utile che vi sia una sola firma a livello politico, a livello politico esecutivo, perchè anche quello che riferisce il cons. Avancini, mi pare superabile, là dove dice che la doppia firma potrebbe essere necessaria come controllo politico nell'impegno della spesa; io dico che il controllo politico dell'impegno della spesa si fa nel momento in cui la spesa viene assunta, cioè a livello di Giunta. In quel momento là, chi fa parte della Giunta, e le parti politiche per loro conto, ognuno per parte propria, affermeranno se quella spesa è da assumere o meno, e diranno sì o no.

Per quanto riguarda poi altri discorsi, mi pare che ci sia solo da fare un piccolo riferimento, né polemico, né tale da ridiscutere l'argomento sull'art. 1, perchè dico che se la Giunta ha proposto di mantenere la dizione aperta, cioè disponibile e quindi l'attribuzione della ragioneria a un settore o a un altro, a seconda... così, di quanto si determinerà attraverso le imprese politiche che portano alla costituzione della Giunta, questo è avvenuto con una soluzione di compromesso come prova di buona volontà da parte della Giunta. Ma anche la precedente impostazione, cioè quella per cui la ragioneria faceva parte degli uffici della presidenza della Giunta regionale, non voleva avere significato di attrazione politica oltre misura, da parte del Presidente, di questo settore, perchè è inevitabile, in ogni caso, anche dopo l'approvazione di questa legge in questi termini, che determinati compiti che riguardano l'impegno e la trattativa ad esempio con il Governo sul bilancio, rimangono di competenza del presidente, perchè, almeno fino a quando lo statuto non è modificato, questo prevede in termini specifici e precisi l'art. 60. E questo voleva significare, evidentemente, e per altro questa formulazione così come era precedentemente, non sottraeva fatti sostanziali, poteva essere un fatto estetico, se vogliamo, non sottraeva aspetti sostanziali all'assessore alle finanze, perchè, come ho avuto modo di illustrare, in commissione, allo assessore alle finanze rimangono notevoli parti di competenza e di lavoro, non escluso quello che è l'aspetto del patrimonio al quale si è riferito, mi pare, il cons. Pruner, e che fanno, in modo più spiccato, parte di compiti propri dell'assessore alle finanze e al patrimonio.

E questo fa parte di un inquadramento, di un'azione di direttiva e di controllo, che può opportunamente esprimere l'assessore alle

finanze, ma non è certo materia di bilancio, nè di legge di contabilità del bilancio.

Detto questo, io ringrazio comunque i signori consiglieri che, intervenendo, mi hanno consentito di portare queste chiarificazioni su una legge, che comunque possiamo considerare fondamentale e che, tutto sommato, fa onore a questa Regione e a questo Consiglio.

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa.

Metto in votazione il passaggio all'esame articolato: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 1

La Ragioneria generale della Regione è ordinata secondo le norme dell'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2.

Metto in votazione l'art. 1: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 2

Alla Ragioneria generale della Regione sono attribuiti i seguenti compiti:

- *preparazione del bilancio di previsione, dei relativi provvedimenti di variazione e del rendiconto generale della Regione e delle aziende regionali;*
- *preparazione delle note preliminari al bilancio e delle situazioni finanziarie;*
- *esame dei bilanci e dei rendiconti degli enti para-regionali e accertamento del regolare adempimento delle funzioni sindacali e di revisione presso gli enti medesimi;*
- *vigilanza sull'amministrazione del patrimonio della Regione, in base a direttive della Giunta regionale;*

- *vigilanza sulle gestioni dei consegnatari dei beni e dei contabili della Regione;*
- *vigilanza sui servizi di accertamento e di riscossione delle entrate;*
- *verifica delle scritture contabili ed ispezioni amministrativo-contabili;*
- *trattazione degli affari concernenti il trattamento di attività e quiescenza del personale regionale e del personale degli enti para-regionali;*
- *esame e parere sugli schemi di provvedimenti legislativi recanti oneri a carico del bilancio regionale o dai quali derivino comunque conseguenze finanziarie dirette o indirette;*
- *verifica dell'effettuazione delle spese in conformità delle norme legislative e regolamentari e nel modo più proficuo per la Regione;*
- *verifica delle gestioni di fondi che interessino la Regione;*
- *esercizio delle altre attribuzioni ad essa conferite con leggi speciali.*

È stato presentato un emendamento dai cons. Pruner, Crespi e Sembenotti: stralciare il capoverso « trattazione degli affari concernenti il trattamento di attività e quiescenza del personale regionale e del personale degli enti para-regionali ».

Vuole illustrarlo? La parola al cons. Pruner.

PRUNER (Segr. questore - P.P.T.T.): Signor Presidente, già in sede di esame del disegno di legge in Commissione è stata avanzata la proposta di non inserire questo capoverso relativo ai compiti che dovrebbero spettare all'ufficio del personale. È stato dato prima di tutto un chiarimento sulla portata

della dizione. Noi, dopo aver avuto le necessarie informazioni da parte della Giunta, siamo ancora rimasti sulla nostra tesi, che affidare un compito di questo genere all'ufficio di ragioneria, sarebbe come smembrare l'ufficio del personale e creare maggiore difficoltà, complicare infine quelle che sono le competenze dell'ufficio del personale. L'ufficio del personale deve avere la possibilità di una supervisione, di una conoscenza completa di quanto avviene nell'ambito dei propri uffici per quanto riguarda strettamente il personale e quindi deve avere anche il potere di disporre di tutti quei necessari elementi atti alla maggiore cura dei propri compiti a favore del personale. Dico che se noi siamo rimasti sulle nostre tesi, anche dopo le informazioni avute, i chiarimenti avuti da parte della Giunta, e quindi rimaniamo ulteriormente nella nostra convinzione che il servizio degli affari del personale debba rimanere integralmente presso gli uffici del personale. È ovvio, necessario, logico che la ragioneria debba conoscere, agli effetti contabili, agli effetti di ragioneria vera e propria, quelle che sono le incidenze di ordine finanziario, ma ciò alla ragioneria è sempre concesso e ciò avviene anche per tutti gli altri settori della amministrazione, per tutti gli altri assessorati, per tutte le altre competenze, dove viene manipolato e dove viene gestito del denaro; quindi anche per quanto riguarda il fatto del costo, il fatto della disponibilità finanziaria necessaria per il personale, la ragioneria ha senz'altro la possibilità di esserne a conoscenza agli effetti contabili, agli effetti del preordinamento del necessario finanziamento. Io vorrei a questo proposito richiamarmi, tanto per dimostrare che siamo convinti della giustizia della nostra tesi, che anche altre regioni, come per esempio il Friuli - Venezia

Giulia, con una legge recente del 1968, la legge che riguarda l'ordinamento degli uffici del Consiglio e dell'amministrazione regionale, quindi di tutti gli uffici, all'art. 4 prevede — al punto 4° — che il servizio degli affari del personale, con il compito di curare gli adempimenti, la formazione degli atti amministrativi concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico — e qui è compresa anche la parte relativa alla quiescenza del personale e il trattamento di attività in genere, trattamento economico in genere — affida la competenza globale, integrale alla segreteria generale della presidenza, dalla quale dipende direttamente l'ufficio del personale, e non alla ragioneria, alla quale ragioneria invece sono affidati anche altri compiti che è inutile che io elenchi, che pressapoco sono i compiti che le sono affidati in base a questo disegno di legge o anche in base alla legge sulla finanza regionale, sulla contabilità regionale, oggi in vigore. Ma per quanto riguarda appunto la parte relativa al personale, questa è integralmente riservata all'ufficio del personale, alla segreteria, a sua volta alle dipendenze della segreteria generale della presidenza della Giunta regionale. Questo non ha grande significato, ma se vogliamo, a titolo di orientamento, vedere cosa fanno le altre regioni, penso che un minimo di elementi a sostegno della nostra tesi possa essere anche considerato il fatto che il Friuli - Venezia Giulia si è orientato in questo senso. Pertanto io e i cons. Crespi e Sembenotti, abbiamo presentato un emendamento inteso nel senso di stralciare dall'art. 2 questo capoverso e lasciare integro l'art. 2, come quello della legge attualmente in vigore.

PRESIDENTE: La parola al cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.U.): Volevo illustrare anche l'emendamento che io e il collega De Carneri e il collega Parolari abbiamo presentato. Io mi trovo sostanzialmente d'accordo con quanto ha detto il cons. Pruner, per quanto riguarda il punto 8 dell'art. 2, cioè la trattazione degli affari concernenti il trattamento di quiescenza e di attività del personale regionale. Mi pare che questa norma sia stata recepita dalla contabilità generale dello Stato, dove la ragioneria ha compiti diversi, se non vado errato, da quello che ha la ragioneria della Regione. e mi sembra che anche l'ordinamento del personale dello Stato è diverso, diverso per quanto riguarda l'amministrazione del personale, nei confronti della Regione. Noi abbiamo qui la segreteria generale che è alle dirette dipendenze del presidente e abbiamo un consiglio di amministrazione del personale. La segreteria generale amministra praticamente anche il personale. Quindi l'onere stesso che deriva da cambiamenti di posizione, di carriera del personale, viene trattato dalla segreteria generale. Perciò io direi di lasciare alla segreteria generale questa prerogativa, questo incarico che ha avuto fino ad oggi e che ha portato avanti bene, e sostituire questo punto 8 con un piccolo emendamento: al posto di « trattazione » noi proponiamo che si metta « controllo contabile », « controllo contabile degli affari concernenti il trattamento di attività e quiescenza del personale regionale e del personale degli enti para-regionali ». In questo modo io ritengo che lasceremo tutte le sue prerogative alla segreteria generale, non rischieremo di gravare la ragioneria generale con altri compiti che certamente diventerebbero troppo pesanti e troppo impegnativi, e nello stesso tempo lasceremo alla ragioneria generale il compito di controllare che tutto quanto è predisposto

dalla segreteria generale sia in regola con la contabilità.

PRESIDENTE: L'emendamento presentato dal cons. Avancini assieme a de Carneri e a Parolari e che è stato testè illustrato, dice: sostituire le parole « trattazione » — sempre al punto 8) — con la parola « controllo contabile ».

La parola al Presidente della Giunta.

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.): C'è un'osservazione preliminare da fare: qui si vorrebbe togliere qualcosa, e peraltro non si capisce a chi verrebbe attribuita questa trattazione della quale si parla. In secondo luogo devo dire che non risulta, contrariamente a quanto si è affermato, che qui si vada consolidando o introducendo una situazione diversa da quella che esiste attualmente, perchè viene ribadito qui, anche se non con le stesse parole, quanto contenuto nella legge del 1964. Quindi questa legge, da questo punto di vista, e questo comma 8), non è di significativa innovazione rispetto alla situazione esistente.

Nella materia riguardante il personale è chiaro che i problemi devono procedere parallelamente tra segreteria generale e uffici del personale, e ragioneria generale. All'Ufficio del personale è chiaro che rimane l'amministrazione del personale, così come è adesso. L'inserimento di questo discorso non comporta diversificazioni rispetto all'attuale situazione; la ragioneria rimane estranea alla formazione degli atti amministrativi come tali che riguardano appunto l'amministrazione del personale nelle varie fasi da quelle che sono proposte, autorizzazioni, concorsi interni, determinazione dell'anzianità del personale e via dicendo. La ragioneria come tale rimane estra-

nea a questo compito, essendo il suo un compito solo a livello di controllo, e da questo punto di vista niente quindi viene innovato. Alla ragioneria generale invece qui si dice che compete la trattazione di affari di carattere generale, cioè concernenti il trattamento di attività e di quiescenza del personale regionale e, se ci fossero, degli enti para-regionali, che in questo momento non ci sono. Quindi con questa annotazione, trattamento di attività e di quiescenza del personale, si intende l'insieme delle norme da cui possono derivare fonti finanziarie, e soprattutto si vuole con ciò dire che nella fase di approntamento dei provvedimenti che comportano conseguenze finanziarie, aventi per oggetto il personale, spetta alla ragioneria, soprattutto a livello legislativo, determinare la misura e l'entità delle conseguenze di questi provvedimenti. Ecco il tema specifico, quello del riassetto, per esempio. È chiaro che poichè dovremo in materia anche noi legiferare, spetta alla ragioneria determinare e la misura e l'entità e quindi la proposta concreta in termini finanziari nei confronti della Giunta, rimanendo poi di competenza dell'ufficio del personale il tirare le conseguenze caso per caso, situazione per situazione, con ciò corrispondendo pienamente a quelle attività che anche attualmente svolge, di amministrazione vera e propria del personale.

Con ciò quindi io non ho motivi di accettare questo emendamento, non ritengo di poterlo accettare e mi riferisco anche a una situazione analoga dell'ordinamento dello Stato, poichè è nell'ambito della ragioneria generale dello Stato che ieri è stato inserito l'ispettorato generale dell'ordinamento del personale, al quale appunto compete il trattamento di attività e di quiescenza del personale, nello ambito della determinazione della spesa pre-

vedibile, da affrontare nel campo dell'ordinamento del personale. Quindi, ripeto, non possiamo accettare questo emendamento.

PRESIDENTE: La parola al cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.U.): Lei stesso nella sua replica ha ammesso che possono verificarsi delle situazioni di confusione tra la ragioneria generale e l'ispettorato del personale, cioè la segreteria generale, con una dizione di questo tipo. Le sue spiegazioni vanno bene, sono ottime, però l'articolo messo così come è messo può prestarsi a generare della confusione. E lei stesso nella sua replica ha usato la parola « controllo ». Noi proponiamo, nel nostro emendamento, di sostituire la parola « trattazione » con la parola « controllo contabile degli affari concernenti il trattamento ». In questo modo non si genererà nessuna confusione, la ragioneria avrà una funzione di controllo, non ci sarà la possibilità di creare malcontenti con l'altro importante settore della segreteria generale e dell'ispettorato del personale, ognuno farà il proprio mestiere. Nessuno dubita della lealtà e della correttezza degli attuali organi, ma questi non durano sempre, mentre la legge durerà più di noi e per il futuro potrebbe esserci a capo di un servizio così importante un funzionario che voglia accentrare tutto nelle sue mani e creare delle situazioni di disagio all'interno della amministrazione. Ripeto che lei stesso ha usato la parola « controllo », quella proprio che noi abbiamo messo nel nostro emendamento. Perciò io la prego di riesaminare la cosa e di vedere, se è possibile, di accettare questo emendamento, in maniera che si tolgano motivi di dubbio o possibilità di interferenze o possibilità di litigi fra i vari uffici.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.): Sarà compito della Giunta di chiarire queste situazioni, ma ciò non implica variazioni alla situazione esistente.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento presentato dai cons. Pruner, Crespi e Sembenotti, riguardante la soppressione della dizione « trattazione degli affari concernenti il trattamento di attività e quiescenza del personale regionale e del personale degli enti para-regionali »: è respinto con voti 17 contrari, 7 favorevoli e 5 astensioni.

Metto in votazione l'emendamento presentato dai cons. Avancini, de Carneri, Parolari, inteso a sostituire la parola « trattazione » con la parola « controllo contabile »: è respinto con 17 voti contrari, 7 favorevoli e 4 astensioni.

Metto in votazione l'art. 2: è approvato a maggioranza con 23 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astensioni.

Art. 3

Il bilancio di previsione è un bilancio di competenza e la relativa legge autorizza la Regione a conseguire le entrate e ad effettuare le spese in esso comprese.

Metto in votazione l'art. 3: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 4

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo.

Metto in votazione l'art. 4: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 5

Tutte le entrate e le spese di pertinenza della Regione devono essere iscritte nel bilancio; la loro indicazione viene fatta in modo chiaro e con precisa specificazione.

Metto in votazione l'art. 5: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 6

Allo scopo di coordinare i dati del bilancio di previsione regionale con quelli del bilancio statale la previsione da parte della Regione delle entrate erariali ad essa devolute per Statuto, viene stabilita previa richiesta di elementi di informazione ai competenti organi dello Stato.

Per le entrate erariali, di cui all'art. 60 dello Statuto, la previsione suddetta viene stabilita in corrispondenza dei dati assunti a base dell'accordo previsto dall'art. 60 medesimo.

La parola al cons. Pruner, sull'art. 6.

PRUNER (Segr. questore - P.P.T.T.): Io penso che questo articolo, proprio sulla base delle notizie di stampa attuali, mi sembra che non abbia fondamento pratico, perchè si sta capovolgendo tutto il principio, tutto il sistema per quanto riguarda il rifinanziamento alla Regione e alle due Province autonome. Dunque torniamo a ripetere quello che è stato detto prima: siamo alla fine di questa istituzione regionale come è organata e come è stata finora...

(INTERRUZIONE)

PRUNER (Segr. questore - P.P.T.T.): Non so se sia ortodosso in questo momento e se sia attuale approvare in extremis un articolo di questo genere, quando sappiamo già che tutto il sistema di finanziamento alla Regione e agli altri enti autonomi del territorio regionale ha un'altra struttura.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.): Non so se lei voglia assicurarci una onorevole sepoltura, ma se questa fosse la sua intenzione, la ringrazio della buona intenzione; peraltro siamo ancora vivi, e poichè siamo vivi e abbastanza giovani, noi riteniamo che fino a che siamo vivi come adesso e con l'attuale statuto, siamo nel dovere, per buon senso, ma anche per ragioni giuridiche elementari, di mantenere l'impostazione delle cose secondo l'attuale ordinamento. Quindi il riferimento all'art. 60 va fatto come è l'attuale situazione; ci riserveremo di modificarlo, semmai, nel momento in cui ci fosse la nuova situazione, nella quale peraltro tengo a ricordare incidentalmente che, secondo le intese di massima che adesso abbiamo consolidato a livello della Commissione dei 9, anche in quel momento, per il finanziamento della nuova Regione, rimarrà una quota variabile. Quindi, accanto a una quota che sarà determinata in percentuali fisse, vi sarà una quota variabile, che è corrispondente a questa dell'art. 60. Quindi con un altro articolo e con un'altra articolazione, il discorso si ripeterà, però sarà tema da affrontare in quel momento. Oggi non possiamo evidentemente tener conto della situazione quale è al giorno d'oggi.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Dejacò).

PRESIDENTE: Metto in votazione l'art. 6: è approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 7

Il bilancio regionale comprende lo stato di previsione dell'entrata, lo stato di previsione della spesa ed un quadro generale riassuntivo.

Ciascuno dei detti stati di previsione ed il quadro generale riassuntivo sono illustrati nella nota preliminare e sono approvati, nello ordine, con distinti articoli della legge di bilancio.

Metto in votazione l'art. 7: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 8

Le entrate e le spese del bilancio regionale sono ripartite e classificate secondo le norme stabilite per le entrate e le spese del bilancio dello Stato.

Metto in votazione l'art. 8: è approvato all'unanimità.

Art. 9

Le spese previste in bilancio devono essere contenute, nel loro ammontare complessivo, entro i limiti delle entrate previste.

Pertanto il bilancio dovrà risultare in pareggio.

Metto in votazione l'art. 9: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 10

Al bilancio regionale saranno allegati i bilanci di previsione delle aziende che gestiscono servizi assunti dalla Regione ai sensi dell'art. 5 punto 6° dello Statuto.

La legge di bilancio approva anche i detti allegati.

Metto in votazione l'art. 10: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 11

Il bilancio di previsione, dopo essere stato deliberato dalla Giunta, viene presentato al Consiglio regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, insieme ad una relazione di carattere finanziario ed economico.

Metto in votazione l'art. 11: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 12

Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio di previsione presentato dalla Giunta regionale.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Nell'eventualità che sia scaduto l'esercizio provvisorio senza che sia intervenuta l'approvazione del bilancio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare spese di parte corrente nella misura indispensabile per il funzionamento degli uffici ed organi della Regione.

Metto in votazione l'art. 12: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 13

Nell'eventualità che sul disegno di legge di approvazione del bilancio o sul disegno di legge di autorizzazione dell'esercizio provvisorio sia stata promossa dal Governo la questione di legittimità o quella di merito ai

sensi dell'articolo 49 dello Statuto, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in pendenza dei relativi giudizi a gestire il bilancio limitatamente per quanto concerne la spesa per ciascun mese, ai dodicesimi dei capitoli di parte corrente.

Metto in votazione l'art. 13: è approvato all'unanimità.

Art. 14

I risultati della gestione del bilancio vengono dimostrati:

- a) nel conto del bilancio;*
- b) nel conto generale del patrimonio della Regione.*

Metto in votazione l'art. 14: è approvato all'unanimità.

Art. 15

Sono materia del conto del bilancio:

- 1) le entrate accertate e scadute durante l'anno finanziario;*
- 2) le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo;*
- 3) i versamenti nella Cassa della Tesoreria regionale e i pagamenti riguardanti lo stesso esercizio o quelli anteriori effettuati nel periodo suindicato.*

Metto in votazione l'art. 15: è approvato all'unanimità.

Art. 16

Sono materia del conto generale del patrimonio della Regione, oltre le variazioni che apporta in esso la gestione del bilancio, anche tutte quelle che, per qualsiasi causa, si verificano durante l'esercizio nelle attività e passività patrimoniali.

Metto in votazione l'art. 16: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 17

È vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi che a ciascuno sono stati assegnati con la legge del bilancio.

Metto in votazione l'art. 17: è approvato all'unanimità.

Art. 18

Ogni provvedimento legislativo regionale che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte e la fonte da cui attingerli.

Metto in votazione l'art. 18: è approvato all'unanimità.

Art. 19

Tutti i fondi di pertinenza della Regione devono affluire al bilancio.

Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio.

Metto in votazione l'art. 19: è approvato all'unanimità.

Art. 20

Per il pagamento, in caso di richiesta degli aventi diritto, dei residui passivi eliminati per perenzione amministrativa ai sensi del successivo articolo 33, secondo comma, nonché per l'aumento degli stanziamenti a capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio od in connessione con l'accertamento e la riscossione di entrate regionali, è istituito nello stato di previsione della spesa un apposito fondo di riserva.

Un elenco dei capitoli di cui sopra viene allegato allo stato di previsione della spesa.

Il prelevamento dal detto fondo di riserva sarà disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima.

Metto in votazione l'art. 20: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 21

Dal fondo di riserva di cui all'articolo precedente saranno attinte, con le modalità in esso previste, anche le somme per la restituzione dei tributi indebitamente percettivi, ivi compresi i tributi dello Stato devoluti alla Regione, quelle necessarie per la restituzione di somme avute in deposito, nonché quelle occorrenti per integrare le assegnazioni relative a stipendi ed altri assegni fissi.

L'elenco indicante i capitoli cui si riferiscono le spese anzidette viene allegato al bilancio.

Metto in votazione l'art. 21: è approvato all'unanimità.

Art. 22

Allo scopo di supplire ad eventuali deficienze di assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui agli articoli 20 e 21 viene iscritto nello stato di previsione della spesa un fondo di riserva per le spese impreviste.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a prelevare dal detto fondo, mediante propri decreti, somme da destinare a nuovi capitoli o a quelli già esistenti nella misura massima di tre milioni per ciascun capitolo. I prelevamenti al di là di detto limite sono disposti con le stesse modalità, previa apposita deliberazione della Giunta.

I decreti predetti sono convalidati con la legge di approvazione del rendiconto generale.

Metto in votazione l'art. 22: è approvato all'unanimità.

Art. 23

Le entrate erariali spettanti alla Regione a termini dello Statuto, dopo l'accertamento e la riscossione eseguiti a cura dello Stato, sono versate nella Cassa della Regione, secondo le modalità stabilite nelle norme di attuazione dello Statuto medesimo.

Alla Ragioneria generale della Regione è demandato il compito, in relazione all'articolo 71 dello Statuto, di prendere visione delle operazioni di accertamento, relative alle entrate suddette, compiute dagli Uffici tributari dello Stato, ferme restando le altre attribuzioni previste dallo stesso articolo 71.

Metto in votazione l'art. 23: è approvato all'unanimità.

MANICA (P.S.I.): Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE: *(effettua la verifica del numero legale).*

Non c'è la maggioranza, perciò sospendiamo i lavori.

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.): *(interrompe).*

PRESIDENTE: Presidente Grigolli, c'è un certo rispetto anche per il Consiglio, no?

(Il Consiglio sospende i lavori per pochi minuti).

PRESIDENTE: Abbiamo accertato la presenza di consiglieri in numero legale, perciò riprendiamo i lavori.

Art. 24

La Regione provvede direttamente alla riscossione dei tributi da essa istituiti.

La Regione può affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione di detti tributi. Le modalità per l'esecuzione dei relativi servizi saranno concordate con il competente Ministero.

Metto in votazione l'art. 24: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 25

Le somme di spettanza della Regione a qualsiasi titolo riscosse dagli agenti o dovute dai debitori diretti devono essere integralmente versate, entro i termini fissati nelle leggi, nei regolamenti e nelle convenzioni, al tesoriere regionale.

Detto obbligo sussiste anche quando le somme predette non siano state iscritte nel bilancio di previsione.

Il tesoriere regionale comunica mensilmente ed ogni qualvolta ne sia richiesto, alla Ragioneria generale della Regione, l'elenco dei versamenti effettuati nelle sue casse.

Metto in votazione l'art. 25: è approvato all'unanimità.

Art. 26

Costituiscono residui attivi le differenze fra le entrate accertate e quelle riscosse e versate.

Con deliberazione della Giunta regionale saranno determinati al termine di ciascun esercizio finanziario, per ogni capitolo di bilancio, i residui attivi da trasportare nel nuovo esercizio.

Il conto dei residui stessi è tenuto distinto da quello della competenza.

Metto in votazione l'art. 26: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 27

Le spese inerenti alle funzioni di competenza dello Stato, da questo delegate alla Regione a sensi dell'articolo 13, terzo comma, dello Statuto, sono eseguite secondo le direttive fissate dallo Stato e gestite separatamente dalle spese di competenza regionale.

Metto in votazione l'art. 27: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 28

Nei casi in cui con legge regionale sia disposto il versamento alle Province, ai Comuni ed a altri enti locali delle somme occorrenti per l'effettuazione delle spese inerenti alle funzioni loro delegate a sensi dell'articolo 14 dello Statuto, tali spese sono gestite dagli enti stessi separatamente da quelle di loro competenza.

Gli enti anzidetti inviano trimestralmente alla Ragioneria generale della Regione la situazione degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti per ciascun capitolo di spesa.

Le somme versate a sensi del primo comma del presente articolo, per le quali non vi sia la necessità di mantenimento in bilancio, sono riversate dagli enti al bilancio regionale.

Metto in votazione l'art. 28: è approvato all'unanimità.

Art. 29

La Giunta regionale assume, con proprie deliberazioni, gli impegni definitivi di spesa entro i limiti dei fondi assegnati in bilancio.

Le deliberazioni anzidette possono tuttavia anche limitarsi all'approvazione, in riferimento ai singoli stanziamenti di bilancio, di programmi di attività amministrativa, con lo ammontare presunto delle spese relative, dan-

do facoltà al Presidente della Giunta regionale di determinare in via definitiva, con proprio decreto, le spese medesime.

Metto in votazione l'art. 29: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 30

Le deliberazioni di impegno, corredate dei documenti prescritti, devono trasmettersi alla Ragioneria generale della Regione, la quale, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione ed accertata l'esatta imputazione della spesa stessa al bilancio e la disponibilità del fondo sul capitolo relativo, vi appone il visto dopo averne effettuata la registrazione.

Metto in votazione l'art. 30: è approvato all'unanimità.

Art. 31

Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori devono comunicare alla Ragioneria generale della Regione qualsiasi atto dal quale possa derivare l'obbligo di pagare somme a carico del bilancio della Regione, per le occorrenti prenotazioni scritturali.

Metto in votazione l'art. 31: è approvato all'unanimità.

Art. 32

La liquidazione e l'ordine delle spese sono disposte dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori, ciascuno per la rubrica di sua competenza, entro i limiti dei relativi impegni definitivi assunti, ai quali viene fatto riferimento.

L'intera documentazione viene trasmessa alla Ragioneria generale della Regione la quale, verificata la legalità della spesa e la regolarità

della documentazione ed accertata l'esatta imputazione della spesa stessa, provvede alla scritturazione dei mandati di pagamento.

I mandati di pagamento sono firmati dal Presidente della Giunta o da chi lo sostituisce e dal Ragioniere generale.

Metto in votazione l'art. 32: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 33

Costituiscono residui passivi di un esercizio finanziario le differenze fra gli impegni assunti dalla Ragioneria generale e i pagamenti effettuati dal tesoriere regionale.

I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Con delibera della Giunta regionale tali residui possono però riprodursi in un capitolo speciale dei bilanci successivi.

I residui delle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio non oltre il quinto esercizio successivo a quello cui fu iscritto l'ultimo stanziamento.

Sono però mantenuti oltre il termine stabilito dal precedente comma i residui che si riferiscono a somme che la Regione abbia assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di forniture eseguite.

La Ragioneria generale, alla chiusura dell'esercizio finanziario, determina, per ciascun capitolo di bilancio, l'ammontare dei residui da trasportare nel nuovo esercizio. L'elenco relativo è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

Il conto dei residui al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso è allegato al bilancio di previsione. In detto al-

legato è indicato per ciascun capitolo relativo alle spese in conto capitale, l'ammontare dei residui per i quali non corrispondono impegni verso terzi.

Il conto dei residui passivi è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

Metto in votazione l'art. 33: è approvato all'unanimità.

Art. 34

Il Presidente della Giunta regionale ha facoltà di autorizzare presso la Tesoreria regionale aperture di credito, sia in conto competenza che in conto residui, a favore di funzionari delegati per il pagamento delle seguenti spese:

- 1) spese da farsi in economia;
- 2) spese da farsi in occorrenze per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;
- 3) spese per il funzionamento degli uffici;
- 4) spese di qualsiasi natura per le quali leggi o regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati.

Le aperture di credito a favore di ciascun funzionario delegato e per singolo capitolo di spesa non possono superare il limite di lire 50 milioni fatta eccezione per quelle disposte per il pagamento di spese da farsi in economia relative a lavori di sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani, di miglioramento boschivo e di rimboschimento, il cui limite è fissato in lire 150 milioni.

A dette aperture di credito si provvede mediante ordini di accreditamento emessi dalla Ragioneria generale ed intestati al funzionario delegato con l'indicazione della sua qua-

lità; gli ordini stessi sono firmati dal Presidente della Giunta regionale o da chi lo sostituisce e dal Ragioniere generale.

Ciascun ordine di accreditamento, deve indicare la somma prelevabile mediante buoni a favore dello stesso funzionario delegato e quella prelevabile mediante ordinativi a favore dei creditori. In caso di necessità può consentirsi il totale prelevamento, mediante buoni, della somma accreditata.

Il prelevamento mediante buoni deve essere effettuato di volta in volta secondo le effettive occorrenze.

I buoni e gli ordinativi predetti sono firmati dal funzionario delegato e dal capo dell'ufficio contabile, ove esista.

E' consentita l'emissione a favore dello stesso funzionario delegato di più ordini di accreditamento aventi il medesimo oggetto, purchè l'importo complessivo delle somme non ancora giustificate non superi i limiti di cui al precedente secondo comma.

Metto in votazione l'art. 34: è approvato all'unanimità.

Art. 35

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese da essi ordinate e liquidate e dei pagamenti effettuati mediante prelevamenti dalle aperture di credito.

La Tesoreria regionale, nel dare corso a tali prelevamenti, deve accertare che il funzionario delegato rivesta la qualità indicata nell'ordine di accreditamento e che i prelevamenti non eccedano l'ammontare dell'apertura di credito cui si riferiscono.

Metto in votazione l'art. 35: è approvato all'unanimità.

Art. 36

I funzionari delegati hanno l'obbligo di compilare per ogni trimestre, il rendiconto

dei prelevamenti effettuati sulle aperture di credito, distintamente per capitolo di bilancio e per la competenza ed i residui.

Devono altresì compilare detto rendiconto quando l'accreditamento sia esaurito, ovvero in caso di cessazione delle attribuzioni in relazione alle quali vennero autorizzate a loro favore dette aperture di credito ed in caso di sostituzione nell'esercizio delle attribuzioni medesime.

Le somme prelevate in contanti sugli ordini di accreditamento, non erogate al termine dell'esercizio finanziario, possono essere riversate al tesoriere regionale e riportate in aumento del credito residuale.

I rendiconti di cui ai precedenti commi sono trasmessi, insieme a tutti i documenti giustificativi, alla Ragioneria generale per il riscontro amministrativo - contabile, entro i venticinque giorni successivi al periodo cui si riferiscono.

Metto in votazione l'art. 36: è approvato all'unanimità.

Art. 37

Alle dipendenze dell'Assessore per le Finanze è istituito il servizio di cassa ed economato con il compito di provvedere alle spese minute d'ufficio, all'acquisto di materiale mobile ed alle altre incombenze che saranno stabilite con apposito regolamento.

L'Economo-cassiere viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le Finanze, e riveste la qualità di funzionario delegato.

La vigilanza sul servizio di cassa e di economato spetta al Ragioniere generale.

Sono stati presentati due emendamenti: uno a firma Pruner, Crespi, Agostini, Sembenotti, sostitutivo dell'art. 37; un altro emenda-

mento a firma Avancini e altri, nel senso di sostituire al 1° comma alla parola « assessore » la parola « assessorato ».

La parola al Presidente della Giunta.

GRIGOLLI (Presidente G.R. - D.C.):

A me pare che con l'emendamento Pruner sostitutivo dell'art. 37, si voglia chiedere la stessa cosa con parole diverse. Io faccio una questione di formulazione di questo articolo, perchè tutte queste parole sono calibrate, perchè a livello di approvazione questo disegno di legge, per la sua delicatezza, sarà guardato col microscopio, perciò queste parole nella loro formulazione hanno il loro significato, anche nell'uso di certi termini. Se lo scopo al quale si riferiva il cons. Pruner era quello di fare riferimento all'assessorato come dipendenza dell'economato, anzichè alla persona fisica dell'assessore, questo mi pare che è raggiunto con il secondo emendamento.

Quindi mi pare che, lasciando inalterato il testo dell'articolo e modificando solamente la dizione « assessore » in « assessorato », lo scopo che le stava a cuore si raggiunge ugualmente. Quindi preferirei, se possibile, che anche il cons. Pruner convenisse sul secondo emendamento.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Pruner.

PRUNER (Segretario questore - P.P.T. T.): Non credo che sia proprio così, come è stato affermato dal Presidente. Tuttavia ho i miei dubbi per quanto riguarda la formulazione così ristretta e categorica dell'emendamento Avancini, Pasquali e Raffaelli. Ma per le altre ragioni addotte dal Presidente, che sono poi quelle di una eventuale contestazione, dal momento che è stata concordata la stesura,

o esaminata la stesura di questo disegno di legge con gli organi governativi, per cui la dizione da me proposta potrebbe dar adito anche a delle difficoltà in sede di visto, solo per questa ragione, avendo sentito anche i colleghi, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE: Allora metto in votazione l'emendamento Avancini, Pasquali, Raffaelli: è approvato all'unanimità.

Metto in votazione l'art. 37 così emendato: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 38

Presso il servizio di cassa ed economato è costituito un fondo di cassa che viene somministrato e reintegrato con mandato diretto a favore dell'Economo-cassiere.

Apposito regolamento determina il limite massimo del fondo stesso, le spese che con il fondo possono effettuarsi, nonchè le modalità di esecuzione.

Metto in votazione l'ar. 38: è approvato all'unanimità.

Art. 39

Il Ragioniere generale, nell'esercizio delle funzioni previste dal presente Capo, qualora non ritenga, per determinati motivi, di apporre il suo visto ad un atto di impegno di spesa o di dare corso ad una ordinazione di pagamento, restituisce, con le sue osservazioni, i relativi provvedimenti all'Assessore competente.

Se l'Assessore insiste perchè sia dato corso al provvedimento, il Presidente della Giunta regionale esprimerà il suo giudizio e, se del caso, darà in proposito ordine scritto al Ragioniere generale che deve eseguirlo.

Per i provvedimenti concernenti spese comprese nella rubrica della Presidenza della

Giunta regionale il Ragioniere generale, qualora ricorrano i motivi previsti dal primo comma, ne riferisce direttamente al Presidente della Giunta stessa, che, se del caso, gli darà l'ordine scritto.

L'ordine scritto non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anzichè alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli.

Metto in votazione l'art. 39: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 40

Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, sequestri e le opposizioni relativi a somme dovute dalla Regione, nei casi in cui sono ammessi dalle leggi, debbono essere notificati al Presidente della Giunta regionale od ai funzionari delegati incaricati delle spese, ed hanno effetto sui pagamenti non ancora disposti.

Nessun impedimento ai pagamenti può essere costituito da semplici inibitorie o diffide.

Per le somme dovute dalla Regione per somministrazioni, forniture ed appalti di pubblici servizi si applicano nei confronti della Regione le norme dettate per lo Stato.

Metto in votazione l'art. 40: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

Art. 41

In sede di chiusura dell'esercizio finanziario sarà proceduto al riscontro dei pagamenti disposti dalla Regione e di quelli effettivamente compiuti dalla Tesoreria regionale.

I mandati di pagamento non estinti sa-

ranno trasportati al nuovo esercizio finanziario, dopo averne modificata l'imputazione, dalla competenza ai residui.

Metto in votazione l'art. 41: è approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Art. 42

Il servizio di Tesoreria regionale può essere affidato ad un istituto di credito di notoria solidità mediante convenzione la quale stabilisce le modalità per lo svolgimento del servizio stesso e determina la garanzia da prestarsi dall'istituto incaricato, il tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e quello passivo sulle anticipazioni.

Le condizioni per lo svolgimento dei servizi di Tesoreria sono fissate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, prima della stipulazione della convenzione di cui al comma precedente.

Il servizio medesimo può anche essere affidato al Tesoro dello Stato, ovvero gestito direttamente dalla Regione.

Metto in votazione l'art. 42: è approvato a maggioranza con 2 astenuti.

Art. 43

Il ragioniere generale sovrintende al servizio di Tesoreria e provvede al movimento dei fondi.

Metto in votazione l'art. 43: è approvato all'unanimità.

Art. 44

Dopo il riscontro dei pagamenti di cui al precedente articolo 41, la Ragioneria generale provvede alla chiusura dell'esercizio finanziario e prepara il rendiconto generale sul-

la base delle scritture tenute per la gestione del bilancio e del patrimonio.

Metto in votazione l'art. 44: è approvato all'unanimità.

Art. 45

Il rendiconto generale della Regione comprende il conto consuntivo del bilancio ed il conto del patrimonio.

Metto in votazione l'art. 45: è approvato all'unanimità.

Art. 46

Il conto consuntivo del bilancio dimostra i risultati della gestione finanziaria distintamente per capitoli, secondo la classificazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa.

La dimostrazione avviene separatamente per i residui e per la competenza.

Per i residui attivi e passivi sono messi in evidenza la consistenza relativa all'inizio dell'esercizio al quale il rendiconto si riferisce, le somme versate e pagate durante l'anno finanziario e l'ammontare rispettivo al termine dell'esercizio medesimo.

Per la competenza sono indicate le entrate dell'anno accertate, versate e rimaste da versare e le spese dell'anno impegnate, pagate e rimaste da pagare.

Le entrate accertate e le spese impegnate sono poste a confronto con le somme al riguardo previste in bilancio, allo scopo di determinare l'eventuale avanzo o disavanzo.

Sarà infine determinato l'ammontare, per capitolo, degli incassi e dei pagamenti effettuati complessivamente per residui e competenza, nonchè l'ammontare dei residui attivi e passivi che si trasferiscono al nuovo esercizio finanziario.

Metto in votazione l'art. 46: è approvato all'unanimità.

Art. 47

Il conto del patrimonio dimostra la consistenza dei beni appartenenti alla Regione e indica le variazioni che hanno subito nell'anno a cui si riferisce:

- a) *le attività e passività finanziarie;*
- b) *i beni mobili e immobili, i crediti, i titoli di credito e le altre attività disponibili;*
- c) *i beni destinati a servizi della Regione e le altre attività indisponibili;*
- d) *le passività diverse.*

Il conto del patrimonio deve contenere la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

Metto in votazione l'art. 47: è approvato all'unanimità.

Art. 48

Il rendiconto generale deliberato dalla Giunta regionale, viene trasmesso dal Presidente della Giunta stessa, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce, alla Delegazione della Corte dei conti con sede in Trento per i fini previsti dall'articolo 79 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574.

A detto rendiconto sono allegati i rendiconti relativi ai bilanci di cui al primo comma dell'articolo 10.

Il rendiconto viene presentato al Consiglio regionale dal Presidente della Giunta entro due mesi dall'avvenuta parificazione da parte della Corte dei conti.

La legge di approvazione del rendiconto generale approva anche i rendiconti allegati.

Metto in votazione l'art. 48: è approvato all'unanimità.

Art. 49

L'avanzo finanziario risultante dal rendiconto generale deliberato dalla Giunta regionale ai sensi del precedente articolo può essere impiegato in uno o più esercizi successivi.

E' obbligatoria la copertura del disavanzo nell'esercizio successivo a quello in cui venne deliberato dalla Giunta regionale il rendiconto generale da cui esso risulta.

Metto in votazione l'art. 49: è approvato all'unanimità.

Art. 50

Per quanto non previsto dalla presente legge sulla materia dalla stessa disciplinata valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Metto in votazione l'art. 50: è approvato all'unanimità.

Art. 51

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Dalla stessa data le leggi regionali 24 set-

tembre 1951, n. 17, e 6 luglio 1967, n. 8, sono abrogate.

Metto in votazione l'art. 51: è approvato all'unanimità.

Chi prende la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 31 -

24 sì

4 no

3 schede bianche.

La legge è approvata.

Comunico che nella prossima settimana non ci saranno sedute, e pertanto il Consiglio sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta.

(Ore 17.50)